SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

n. 82

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 27 novembre 1989)

INDICE

BOLDRINI: sulle iniziative allo studio in relazione alla sentenza costituzionale che ribadisce l'aggancio tra pensione e retribuzione (4-03839) (risp. GASPARI, *ministro senza portafoglio per la funzione pubblica*) *Pag.* 2417

BOSSI: per un intervento volto a garantire il rispetto delle norme che prevedono, nell'ambito delle elezioni amministrative, l'autenticazione, da parte dei pretori e dei giudici conciliatori, delle firme per le accettazioni di candidature (4-03432) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2418

BUSSETI: sull'opportunità di includere il comune di Andria (Bari) tra quelli in cui si dovranno svolgere le elezioni amministrative nel prossimo anno (4-00639) (risp. GAVA, *ministro dell'interno*) 2419

per l'adozione di provvedimenti in favore della comunità italiana in Venezuela colpita dai recenti tumulti scoppiati in quel paese e sulla posizione del Governo italiano in ordine al problema del debito estero dei paesi sudamericani (4-03547) (risp. AGNELLI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 2420

BUSSETI, SALERNO: sulle iniziative allo studio per garantire la corretta applicazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30, e delle direttive del Consiglio superiore della magistratura in materia di organizzazione del lavoro delle preture circondariali e mandamentali (4-03192) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2422

CONSOLI, CANNATA: per la fornitura del servizio postale agli abitanti dei quartieri Paolo VI e Statte di Taranto e del comune di Ginosa (4-03316) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 2424

CORRENTI, BATTELLO: per il sollecito potenziamento dell'organico dei magistrati del tribunale di Novara (4-03844) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2425

FILETTI ed altri: sulle notizie relative all'attentato terroristico subìto dal vicedirettore del carcere di Rebibbia, dottor Egidio De Luca (4-02678) (risp. GAVA, *ministro dell'interno*) 2426

FRANCO: per l'adozione di sanzioni disciplinari nei confronti dei vigili urbani Antonino Tripodi e Giuseppe Bellantone per il comportamento violento tenuto nei confronti del dottor Antonio De Leo, consigliere comunale del MSI-DN di Bagnara (Reggio Calabria) (4-02409) (risp. GAVA, *ministro dell'interno*) 2427

GALEOTTI, NOCCHI: per un intervento volto ad evitare la soppressione del liceo scientifico di Castiglion Fiorentino (Arezzo) (4-03777) (risp. MATTARELLA, *ministro della pubblica istruzione*) 2429

GAMBINO: sulla soppressione delle preture di Ravanusa e Favara (Agrigento) (4-03299) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2429

GAROFALO ed altri: sulla discarica abusiva di rifiuti speciali scoperta nel comune di Santa Domenica Talao (Cosenza) (4-02937) (risp. RUFFOLO, *ministro dell'ambiente*) 2430

GRADARI: sulle iniziative che si intende assumere in relazione al disservizio che si

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

registra presso le poste della Marca Trevigiana (Treviso) (4-02570) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 2432

LOPS: per l'adozione di provvedimenti in favore dei produttori agricoli della Puglia danneggiati dalle calamità e dalle massicce importazioni dall'estero di prodotti agricoli (4-03436) (risp. MANNINO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*) 2433

NERI: sull'opportunità che, per i cittadini emigrati, le agevolazioni tariffarie previste dall'Enel siano estese anche al periodo intercorso tra il 29 dicembre 1979 e la data di presentazione della domanda (4-02081) (risp. BATTAGLIA, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*) 2435

PINNA ed altri: sul giudizio del Governo in merito alla operazione compiuta dalle forze dell'ordine il 10 febbraio 1989 nel comune di Villanova Tulo (Nuoro) (4-03209) (risp. GAVA, *ministro dell'interno*) 2436

POLLICE: sul comportamento intimidatorio assunto da due agenti dell'UCIGOS nei confronti di alcuni studenti di Democrazia proletaria che distribuivano volantini per la manifestazione antinucleare svoltasi a Messina (4-00620) (risp. GAVA, *ministro dell'interno*) 2437

sull'opportunità di potenziare l'organico di polizia ferroviaria nel circondario di Foggia (4-00655) (risp. GAVA, *ministro dell'interno*) 2438

sull'acquisto degli alloggi da destinare alle forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa, ai sensi della legge della regione Sicilia 31 dicembre 1985, n. 54 (4-01305) (risp. GAVA, *ministro dell'interno*) 2439

sulla situazione azionaria delle società SIP e STET e sui finanziamenti agevolati disposti dalla Cassa depositi e prestiti in favore di dette società (4-01563) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2443

sui ritardi della SIP nella predisposizione dell'allacciamento alle centrali telex di nuovi utenti (4-01729) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2444

sulla gestione dell'ispettorato prima zona dell'ASST di Milano (4-01803) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2446

sulle irregolarità poste in essere dall'ASST in merito all'attuazione della legge 5 maggio 1976, n. 245, sull'istituzione e la gestione delle mense aziendali (4-01905) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 2450

sulle motivazioni addotte in ordine agli spostamenti di personale disposti all'interno della direzione provinciale delle poste di Milano (4-02089) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2455

sulla veridicità della notizia in merito alla mancata disattivazione della linea telefonica privata SIP, intestata al custode della sede dell'ispettorato prima zona ASST di Milano e disdetta al momento del trasferimento di questi, nonchè all'abusivo allacciamento della medesima con l'apparecchio telefonico del responsabile sindacale della CISL-SILTS di detto ispettorato (4-02477) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2457

sulle iniziative che si intende assumere presso la direzione provinciale delle poste di Padova in relazione alla illegittimità del trasferimento della signora Alessandrina Veneroso (4-02517) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2459

sulla decisione della direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Milano di non concedere il permesso sindacale richiesto dal rappresentante di un'organizzazione di categoria (4-02561) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2460

per un intervento presso la direzione provinciale delle poste di Milano volto a verificare la correttezza interpretativa della circolare del 5 aprile 1988 disciplinante la concessione dei permessi brevi e l'organizzazione del recupero dei ritardi (4-02562) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2462

sul comportamento discriminatorio assunto dalla direzione provinciale delle poste di Milano nei confronti del rappresentante del coordinamento di base dei delegati delle poste, Enzo Galdo (4-02564) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2463

per un intervento volto a garantire la ricezione di tutte le reti della RAI-TV in Belgio (4-02691) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2464

sul comportamento degli agenti di polizia in servizio presso la direzione provinciale delle poste di Milano in occasione del diverbio sorto tra la dottoressa Anna De

Cesare ed il signor Aldo Mariani, dipendenti dell'amministrazione postale (4-02706) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) *Pag.* 2466

per il riesame della decisione dell'ASST di attribuire al signor Aldo Damiani di Catania le mansioni di consegnatario (4-02707) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2468

per un intervento volto ad ovviare alle precarie condizioni di detenzione dei detenuti ristretti nel carcere di Voghera (Pavia) (4-02748) (risp. VASSALLI, *ministro di grazia e giustizia*) 2469

per la sollecita definizione della funzione di capoturno presso il Circolo costruzioni telegrafiche di Milano (4-02760) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2470

sulla decisione della direzione del Circolo costruzioni telegrafiche di Milano di assegnare al laboratorio elettronico di Sesto San Giovanni l'operatore Walter De Candiziis (4-02786) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2471

sui motivi del provvedimento assunto nei confronti della signora Alessandrina Veneroso, dipendente della direzione provinciale delle poste di Padova, con il quale la stessa è stata distolta dalle sue mansioni di segretaria (4-03466) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2473

RASTRELLI ed altri: sulla legittimità del provvedimento con il quale la giunta di Napoli, usufruendo dei poteri del consiglio, ha conferito ad una commissione di docenti universitari l'incarico di riesaminare le deliberazioni adottate dalle amministrazioni precedenti (4-00743) (risp. GAVA, *ministro dell'interno*) 2473

SANESI: sull'assunzione di un cittadino senegalese da parte dei titolari del bar «Paszkowski» a Firenze (4-03762) (risp. DONAT-CATTIN, *ministro del lavoro e della previdenza sociale*) *Pag.* 2474

SCIVOLETTO: per l'adozione di provvedimenti atti a stroncare la criminalità di stampo mafioso nella città di Scicli (Ragusa), ed in particolare per il potenziamento dell'organico delle forze dell'ordine della Guardia di finanza e del personale giudiziario (4-02600) (risp. GAVA, *ministro dell'interno*) 2475

SPETIČ: sui provvedimenti adottati o che si intende adottare per garantire l'esercizio del diritto di voto *in loco* per le prossime elezioni europee ai cittadini italiani residenti nei paesi della CEE ed anche in Svizzera (4-03343) (risp. GAVA, *ministro dell'interno*) 2478

TRIPODI: per un intervento volto a garantire che la RAI-TV fornisca una obiettiva informazione contro la cultura e le organizzazioni criminali, in relazione alla mancata presenza dell'ente televisivo alla manifestazione contro la mafia svoltasi a Laureana di Borrello (Reggio Calabria) il 12 marzo 1989 (4-03044) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2480

VIGNOLA: sulle somme erogate per opere in corso o ultimate nel Mezzogiorno sui capitoli 7081, 7082, 7507 del Ministero del bilancio e della programmazione economica (4-02253) (risp. CIRINO POMICINO, *ministro del bilancio e della programmazione economica*) 2481

VISIBELLI: sulla veridicità delle notizie stampa relative all'entità del compenso richiesto alla RAI-TV per le sue prestazioni dal giornalista Giuliano Ferrara (4-02772) (risp. MAMMÌ, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*) 2484

BOLDRINI. – *Al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Per sapere quali iniziative intenda intraprendere dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 21 aprile 1988 che ha ribadito che le pensioni hanno carattere retributivo e pertanto debbono essere aggianciate ai pari grado o alla qualifica dei dipendenti in servizio.

Si chiede altresì di sapere se la Commissione presso la Funzione pubblica nominata nell'aprile 1988 per la perequazione delle pensioni statali civili o militari abbia intrapreso i suoi lavori e se abbia formulato precise proposte in merito.

(4-03839)

(27 settembre 1989)

RISPOSTA. – Per quanto concerne il problema della estensione a tutti i dipendenti pubblici del contenuto della sentenza n. 501 del 1988 della Corte costituzionale, secondo cui «il trattamento di quiescenza deve essere proporzionale alla qualità e durata del lavoro prestato e tale trattamento non deve essere in ogni caso inferiore al trattamento di servizio attivo», si fa presente che esistono da tempo presso i due rami del Parlamento numerosi progetti di legge (atti Camera nn. 315, 1069, 1683 e atti Senato nn. 543 e 285).

Tali progetti, riguardanti in particolare la perequazione di tutte le pensioni dei dipendenti pubblici nonchè l'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, potrebbero – ad avviso del Dipartimento della funzione pubblica – costituire, se opportunamente coordinati e modificati, uno strumento idoneo a risolvere alla radice la questione posta con l'interrogazione in esame.

Quanto poi alla commissione che avrebbe dovuto predisporre uno schema di provvedimento avente ad oggetto l'auspicata perequazione, si precisa che vicende successive alla costituzione della commissione stessa ne hanno di fatto annullato l'utilità.

Il riferimento è al progetto di riordino generale del sistema pensionistico pubblico e privato, che costituisce un impegno primario del Governo e che prevede, tra l'altro, un meccanismo di riliquidazione dei trattamenti pensionistici che, se reso operante, potrà soddisfare le attese del personale in quiescenza.

Tale progetto rappresenta, infatti, la sede più idonea per la soluzione del complesso problema perequativo, anche se richiederà l'impegno di tutte le forze politiche presenti in Parlamento a causa del rilevante onere finanziario che ne deriva.

Quanto detto non esclude tuttavia che si possa nel frattempo provvedere a parziali riallineamenti dei trattamenti pensionistici, come sarà certamente quello che dovrà attuarsi allorquando sarà resa disponibile la somma (6.000 miliardi nel triennio 1990-1992) che

l'emananda legge finanziaria, relativa all'anno 1990, stanzierà per tale scopo.

Il Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica
GASPARI

(20 novembre 1989)

BOSSI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che le vigenti norme che disciplinano le elezioni amministrative prevedono, fra i soggetti abilitati ad autenticare le firme apposte in calce alle accettazioni di candidatura, i pretori ed i giudici conciliatori;

che recentemente è stato riportato da alcuni candidati che a Legnano ed a Milano da parte di tali soggetti sono stati opposti rifiuti all'autenticazione di accettazione alla candidatura motivandoli sia con la indisponibilità di tempo sia, fatto di maggior gravità, con l'ignoranza della norma;

che a seguito di tali dinieghi i candidati hanno dovuto fare ricorso a studi notarili, con aggravio di spesa e perdita di tempo,

l'interrogante chiede di sapere quali inziative si intendano adottare affinchè risulti effettivamente garantita, anche attraverso una certa e programmata disponibilità, la facoltà per i cittadini di ottenere le autenticazioni previste per legge da parte dei pretori e dei giudici conciliatori.

(4-03432)

(23 maggio 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento alla interrogazione in oggetto si rappresenta che dall'esame degli atti degli uffici giudiziari interessati risulta che:

a) nessun candidato ha chiesto all'ufficio del giudice conciliatore di Legnano l'autenticazione della firma;

b) nessun magistrato dell'ufficio del giudice conciliatore di Milano ha opposto rifiuti alle richieste di autenticazione di firme;

c) un candidato ha chiesto, ed ottenuto, l'autenticazione della firma alla pretura di Milano, sezione distaccata di Legnano;

d) nessun rifiuto è stato opposto dalla pretura di Milano.

Non potendo richieste del genere, peraltro, essere soddisfatte immediatamente per non intralciare il lavoro giudiziario, è stato rappresentato ai richiedenti che l'intervento pretorile per l'autenticazione delle firme poteva essere attuato con un certo ritardo attesa la necessità di organizzare preventivamente il servizio determinando, in considerazione del numero delle richieste, giorni ed orari nei quali uno o più pretori, liberi da altri impegni, avessero potuto dedicarsi a tale incombenza.

I richiedenti sono stati, altresì informati che il competente ufficio elettorale comunale (costituito dal sindaco in vista di ogni elezione) aveva la possibilità di provvedere con la dovuta sollecitudine.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(22 novembre 1989)

BUSSETI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere:

quali determinazioni si intenda assumere sul problema posto sin dal marzo 1987 dalla prefettura di Bari, con nota indirizzata al Ministero, in ordine alla formazione dell'elenco dei comuni della provincia di Bari, che dovrebbero essere chiamati ad eleggere i rispettivi consigli comunali nel turno elettorale amministrativo della primavera del 1988;

in particolare, se tra quei comuni sia stato incluso il comune di Andria.

Sta di fatto che ad Andria si votò nella primavera del 1983 (in concomitanza con le elezioni politiche) per l'elezione del consiglio comunale. Il TAR di Puglia, però, annullava quelle elezioni perchè la commissione mandamentale aveva erroneamente escluso dalla scheda la lista democratica cattolica, sicchè si tornò a votare nella primavera del 1986 (dopo due anni e mezzo di gestione ordinaria del consiglio comunale successivamente decaduto ed una breve gestione commissariale) con le stesse liste di candidati presentate nel 1983, nonostante decessi ed incompatibilità sopraggiunti e con l'ammissione della lista democratica cattolica.

(4-00639)

(17 novembre 1987)

RISPOSTA. - A seguito di decisione emessa dal TAR della Puglia in data 16 maggio 1985, venivano annullate le operazioni elettorali svolte il 26 e 27 giugno 1983 per il rinnovo del consiglio comunale di Andria, fatte salve peraltro le operazioni antecedenti la deliberazione della commissione elettorale mandamentale con la quale la stessa aveva illegittimamente ricusato la Lista democratica cattolica.

Conseguentemente, in esecuzione della citata pronuncia, veniva rinnovato l'*iter* del procedimento elettorale, ritenendo tuttavia non soggetta a reiterazione la fase relativa alla presentazione ed ammissione delle candidature.

Le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Andria si svolgevano nuovamente in data 11 maggio 1986 - dopo una prima convocazione fissata per il 13 ottobre 1985, sospesa di seguito all'accoglimento da parte del TAR di richiesta incidentale di sospensione - con le stesse liste di candidati ammesse nel 1983, nonchè con la lista democratica cattolica, ammessa in esecuzione del giudicato.

Il quinquennio di carica del consiglio comunale di Andria eletto nella consultazione dell'11 maggio 1986, a norma del terzo comma dell'articolo 8 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663, decorre dalla data di detta consultazione e pertanto scadrà, a norma dell'articolo 4, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1978, n. 3, nella primavera del 1991.

L'inconveniente per cui nel comune di cui trattasi l'accesso all'elettorato passivo, per le vicende subìte dal procedimento elettorale, resta congelato dal giugno 1983, data delle elezioni poi annullate, fino al 1991, deriva dal principio di giustizia amministrativa - universalmente accolto anche nella matèria elettorale - della conservazione degli atti del provvedimento immuni da vizi invalidanti.

Tale principio, del quale la sentenza del TAR della Puglia sopracitata ha fatto esplicito richiamo ed applicazione, ha costituito giudicato vincolante per l'autorità amministrativa.

Tra i precedenti giurisprudenziali è da rammentare, per la stretta analogia al caso trattato, la decisione n. 270, in data 2 aprile 1982, del Consiglio di Stato, sezione quinta.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(8 novembre 1989)

BUSSETI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premessa la trascrizione integrale della lettera pervenuta all'interrogante dall'«Associazione pugliese di Caracas» datata 18 aprile 1989:

«Egregio onorevole, chi Le scrive è il presidente dell'Associazione pugliese di Caracas, istituzione che raccoglie centinaia di famiglie pugliesi residenti in Venezuela. L'Associazione nacque vari anni fa con il proposito di riunire gli originari della Puglia per poter così mantenere sempre vivo e fresco il patrimonio storico-culturale della nostra regione. Le attività e manifestazioni che realizziamo, con i nostri mezzi, servono per consolidare quel legame che ci unisce alla regione di origine ed anche per trasmettere ai nostri figli, nati qui, quei valori e quelle tradizioni che conformano il bagaglio culturale della nostra Puglia. Alcune settimane fa, il Venezuela fu alla ribalta mondiale per via delle violente proteste della popolazione umile, con saldi tragici di morti e distruzione. Questi avvenimenti hanno lasciato un segno in noi tutti ed i danni materiali alla comunità italiana, fatta di lavoratori autonomi, commercianti e industriali, sono ingenti. Soprattutto il piccolo commerciante o artigiano, non coperto da polizze assicurative, si trova in una situazione tragica: ha visto sfumare in poche ore di ira collettiva i sacrifici di tanti e tanti anni di lavoro e non ha la forza morale nè la capacità fisica ed economica per ricominciare.

La furia collettiva, dove è arrivata, ha distrutto e saccheggiato tutto. Di fronte a questa situazione è necessaria la solidarietà e l'aiuto di noi tutti. Anche la comunità pugliese, così numerosa e laboriosa in Venezuela, è stata vittima della distruzione e del saccheggio di attività commerciali e industriali. In nome di questa comunità mi rivolgo a Lei affinchè si faccia portavoce presso il Governo italiano della grave crisi economica che vive il Venezuela, a tal punto che ha dato origine ai tragici fatti di fine febbraio. È necessario che il Governo italiano intervenga con aiuti economici a favore della nostra comunità così colpita; è necessario che il Governo si faccia promotore presso i Governi dei paesi industrializzati di soluzioni urgenti al problema del debito estero dei paesi sudamericani, origine e causa di una lunga e pesante crisi economica continentale; è necessario che il Governo italiano comprenda che la soluzione da dare a questo debito estero è principalmente politica perchè, se si continua a considerarlo come una relazione tra paese-debitore e banca-creditrice, i problemi sociali si aggraveranno sempre più. Le faccio presente che la comunità italiana che vive in Venezuela, dopo quella in Argentina, è la più numerosa nel

Sudamerica. Per questo mi rivolgo a Lei affinchè, dal Suo autorevole posto in Parlamento, si faccia portavoce di questa realtà, considerando il fatto che in Venezuela vivono più di mezzo milione di italiani. In più Le ricordo che in questa situazione politico-sociale è quanto mai urgente la ratifica, da parte del Parlamento italiano, dell'accordo di sicurezza sociale firmato l'anno scorso in Italia durante la visita che realizzò in giugno il Presidente del Venezuela. Questo accordo, che prevede la somma di contributi assicurativi pagati in Italia ed in Venezuela agli effetti dell'anzianità di lavoro per l'ottenimento della pensione, sarebbe di grande aiuto a migliaia di italiani, naturalizzati o no, i quali versano in gravi condizioni economiche e quindi sperano molto nella pronta approvazione di questo accordo.», l'interrogante chiede di conoscere:

quali accertamenti siano stati disposti ed effettuati in ordine ai danni subìti dalla cospicua comunità italiana in Venezuela in occasione dei tumulti della scorsa primavera;

quale programma di interventi sia stato studiato e attuato per alleviare le drammatiche conseguenze degli ingenti danni patiti dai nostri connazionali emigrati in Venezuela;

in particolare, per quanto riguarda la comunità pugliese residente in Venezuela, quali accertamenti siano stati disposti per una puntuale ricognizione delle loro attuali condizioni di vita e quali esiti siano stati registrati;

quale sia attualmente, anche in considerazione dei tragici eventi venezuelani della scorsa primavera, la posizione dell'Italia in ordine al gravoso problema del debito estero dei paesi sudamericani;

quale contributo il Governo italiano ritenga di poter offrire all'amica nazione venezuelana per la soluzione dei gravi problemi sociali che la travagliano e per aiutare il Venezuela ad uscire dalla grave crisi economica in cui versa;

quanto ancora bisogna attendere per vedere finalmente concluso l'*iter* burocratico e parlamentare del protocollo di sicurezza sociale firmato la scorsa estate da Italia e Venezuela.

(4-03547)

(28 giugno 1989)

RISPOSTA. – A seguito dei disordini della primavera scorsa in Venezuela, l'ambasciata d'Italia in Caracas, di concerto con gli uffici consolari dipendenti, ha effettuato con la massima celerità un'indagine conoscitiva per quantificare la rilevanza dei danni subìti dalla comunità italiana, raccogliendo tutte le denunce di danni presentate dai connazionali. Si è quindi provveduto ad autorizzare – a titolo di finanziamento integrativo per il 1989 – un consistente incremento dei fondi destinati agli interventi assistenziali diretti, per consentire l'accoglimento da parte degli uffici consolari delle richieste pervenute dai connazionali maggiormente danneggiati nelle proprie attività. Secondo le disposizioni di legge vigenti, l'assistenza fornita dagli uffici consolari non può peraltro rappresentare una forma di risarcimento assicurativo per i danni alle attività produttive, ma è limitata ai casi in cui il connazionale, in seguito al verificarsi di eventi calamitosi, si venga a trovare in una situazione di indigenza.

Oltre al predetto finanziamento straordinario i connazionali residenti in Venezuela sono beneficiari del programma di interventi assistenziali «mirati» predisposto dal Ministero degli affari esteri in favore dei connazionali in stato di bisogno residenti in America latina. L'assistenza è prevista attraverso la concessione di sussidi in più rate, da corrispondere a connazionali anziani o a connazionali che hanno cessato l'attività lavorativa per cause di forza maggiore, i quali non percepiscono una pensione, o che, pur percependola, non siano in grado di mantenere un tenore di vita a livelli accettabili. Nell'ambito di questo programma si è avuto nel 1989 un raddoppio dei fondi destinati al Venezuela. Di esso beneficieranno naturalmente, al pari di tutti gli altri, anche i connazionali di origine pugliese residenti in Venezuela.

Da parte italiana si segue con grande attenzione la congiuntura economica venezuelana. Nel giugno 1988 è stato firmato tra i due paesi un «Memorandum d'intesa» di collaborazione economica, al fine di rivitalizzare il tessuto produttivo locale e di stimolare la creazione di *joint-venture* nel settore della piccola e media impresa con la fornitura di tecnologia italiana. In occasione dei prossimi incontri con il Governo venezuelano, questi temi saranno opportunamente approfonditi. Inoltre, la SACE ha significativamente ripreso, dopo una pausa di fatto, a concedere la copertura assicurativa per il medio e lungo termine.

Circa il debito estero del paese, è da ricordare che l'Italia è creditrice di una quota modesta (circa 448 milioni di dollari) dei 32 miliardi di dollari che il Venezuela deve per il 99,3 per cento a banche commerciali e per il restante 0,7 per cento a istituzioni finanziarie internazionali ed a Stati. L'Italia sollecita comunque una rapida applicazione del Piano Brady ed una sua ulteriore evoluzione, che permetta l'alleviamento dell'onere debitorio. Tra il Venezuela e gli istituti di credito sono attualmente in corso negoziati che, dopo il superamento di alcune difficoltà iniziali, sembrano proseguire ora sotto migliori auspici.

Quanto, infine, alla Convenzione di sicurezza sociale tra l'Italia e il Venezuela firmata a Roma il 7 giugno 1988, si concorda sulla opportunità di una sua pronta ratifica. Il Ministero degli affari esteri ha a tal fine predisposto la relazione illustrativa per la ratifica della Convenzione e la relativa nota tecnico-finanziaria. Entrambi i documenti sono stati debitamente trasmessi al Ministero del tesoro per la necessaria adesione e la successiva presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
AGNELLI

(21 novembre 1989)

BUSSETI, SALERNO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Per conoscere quali iniziative il Ministro ritenga di assumere per conseguire una corretta applicazione delle disposizioni della legge n. 30 del 1989 e delle direttive del Consiglio superiore della magistratura concernenti l'organizzazione complessiva del lavoro delle preture circondariali e mandamentali.

Sta di fatto che presso quasi tutte le corti di appello i consigli giudiziari stanno operando ristrutturazioni assolutamente incongrue in relazione alla statistica del contenzioso delle preture coinvolte.

Va ricordato che la riconsiderazione della localizzazione delle preture non è finalizzata unicamente alla soppressione o al ridimensionamento degli uffici a produttività sottomarginale, ma alla funzionalità effettiva degli uffici, con concreto e documentato riferimento al carico di lavoro da smaltire in tempi accettabili e nell'interesse della utenza.

Il diffuso disagio avvertito in tutto il paese e la indubbia estrema delicatezza delle situazioni che vanno emergendo un po' ovunque suggeriscono un confronto parlamentare e, comunque, un sollecito intervento ministeriale che rilevi il fenomeno nella sua interezza ed indichi più chiare direttive di fondo alle quali uniformarsi.

(4-03192)

(12 aprile 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che, come è noto, la legge 1° febbraio 1989, n. 30, ha soppresso i mandamenti e li ha trasformati in articolazioni organizzative dell'unico ufficio di pretura che ha competenza territoriale sull'intero circondario (articolo 2 della legge citata).

Le sezioni distaccate, pertanto, non costituiscono uffici giudiziari a sè stanti, dotati di competenza in senso proprio, nè hanno autonomia istituzionale, ma rappresentano dimensioni organizzative decentrate ove si rende il servizio di giustizia nei singoli bacini di utenza compresi nel circondario e dove, in base a criteri tabellari stabiliti all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, i magistrati della pretura sono designati a svolgere funzioni giudiziarie.

Tuttavia la scheletricità dell'articolo 2 di detta legge ha dato luogo a diffuse e rilevanti difficoltà interpretative.

Ciò ha determinato gravi disagi negli operatori della classe forense, onde si è ritenuto necessario dare un'interpretazione autentica dell'articolo 2 in relazione all'articolo 5, comma 1.

Così con il decreto-legge 15 maggio 1989, n. 173, convertito dalla legge 11 luglio 1989, n. 251, si è chiarito che presso le sezioni distaccate, ove è costituito l'ufficio di cancelleria, sono trattati gli affari civili e, fino alla data di entrata in vigore del codice di procedura penale, gli affari penali che rientravano nell'ambito territoriale delle sezioni stesse. Le controversie individuali di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatorie seguono il medesimo criterio distributivo, con la particolarità derivante dall'articolo 35 dell'ordinamento giudiziario, in base al quale tale contenzioso deve essere trattato da pretori facenti parte dell'apposita sezione costituita presso la pretura circondariale.

Al fine di conseguire una corretta applicazione delle disposizioni della legge n. 30 del 1989, si è provveduto, altresì, ad inviare a tutti i presidenti delle corti di appello una circolare, in data 21 aprile 1989, concernente l'organizzazione complessiva del lavoro delle preture circondariali.

Va infine osservato che l'assetto portato dal nuovo processo penale ha reso non più procrastinabile la revisione delle circoscrizioni ed , in particolare, della geografia pretorile.

Così, con decreto del Presidente della Repubblica del 7 luglio 1989, si è disposta la soppressione di alcune sezioni distaccate di preture circondariali comprese nelle tabelle B e C della legge 1° febbraio 1989, n. 30, e la costituzione di nuove sezioni da ricomprendere nella tabella C della predetta legge.

Detta revisione è stata predisposta tenendo conto dell'indice di lavoro, calcolato sulla domanda di giustizia e non sulla resa, in modo da disattivare le sezioni con indice inferiore a 0,50; si è tenuto conto, tuttavia, per sezioni con carico al di sotto di tale valore, di situazioni particolari, come l'ampiezza del bacino di utenza, l'orografia della zona, le difficoltà di accesso, il possibile isolamento per ragioni climatiche e il sistema viario, in modo da superare la «meccanicità del dato».

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(22 novembre 1989)

CONSOLI, CANNATA. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che la direzione provinciale delle poste di Taranto, a seguito di pressanti sollecitazioni dell'utenza e degli enti locali interessati, aveva predisposto gli atti necessari per la fornitura del servizio nelle nuove zone di insediamenti abitativi dei quartieri Paolo VI e Statte di Taranto e di una zona di Ginosa (Taranto);

che la sopra ricordata procedura è stata sospesa per carenze di mezzi e di personale,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda porre in essere per assicurare il servizio postale (specie di recapito) ai cittadini di queste popolose zone, costrette attualmente in una situazione di grave disagio.

(4-03316)

(3 maggio 1989)

RISPOSTA. - Al riguardo si comunica che per l'adeguamento delle dotazioni organiche del personale alle esigenze dei singoli uffici questa amministrazione si avvale degli indici parametrici stabiliti con decreto interministeriale.

A decorrere dall'anno 1988, l'articolo 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, ha disposto la sospensione di detti indici parametrici, per cui fino all'entrata in vigore dei nuovi indici non si può più procedere alla determinazione dei nuovi assegni di personale.

Pertanto, eventuali deficienze di personale possono essere fronteggiate solo con il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario oltre l'orario d'obbligo oppure con l'assunzione di personale straordinario ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 1965, n. 1376.

A tali misure si è fatto ricorso anche per coprire le carenze verificatesi nei quartieri di Paolo VI e di Statte di Taranto e nel comune di Ginosa, oggetto dell'atto parlamentare in esame.

Si assicura, tuttavia, che non appena saranno emanate le nuove disposizioni relative agli indici parametrici, sarà cura di questa

amministrazione riesaminare la situazione delle località segnalate dagli onorevoli interroganti ai fini della eventuale revisione degli organici.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)

CORRENTI, BATTELLO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il tribunale di Novara, secondo del Piemonte per importanza (quantità di procedimenti civili, penali, volontaria giurisdizione), da tempo versa in situazione di grave disagio determinata dall'organico insufficiente di magistrati (l'attuale organico è vecchio di oltre trent'anni) e per la mancata tempestiva copertura dei posti esistenti in organico;

che con gli ultimi trasferimenti di magistrati non sarà più neppure possibile costituire il collegio del tribunale e quello della corte d'assise mentre, d'altra parte, circa 5.000 giudizi civili non vengono decisi,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se al Ministro in indirizzo sia nota la situazione del tribunale di Novara;

per qual motivo, nota essendogli, non abbia ritenuto di riscontrare numerose segnalazioni dei parlamentari novaresi;

quale atteggiamento intenda assumere circa l'iniziativa legislativa d'aumentare i posti in organico dei magistrati presso il tribunale di Novara;

come intenda ovviare alle carenze determinate dal trasferimento di magistrati.

(4-03844)

(27 settembre 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si informa, quanto alla situazione del personale della magistratura nel tribunale di Novara, che l'organico dei giudici è stato recentemente aumentato di due unità in virtù del decreto presidenziale 9 settembre 1989, talchè il numero dei posti è salito da 7 a 9 unità.

Attualmente alle tre vacanze di giudice si sono aggiunte quelle correlate al trasferimento del dottor Filippo Fratelli e della dottoressa Lorella Trovato.

Mentre uno dei suddetti posti vacanti è stato già pubblicato sul Bollettino ufficiale n. 10 del 1989, per i restanti 4 è stata richiesta la copertura al Consiglio superiore della magistratura con nota n. 521g/5961 del 12 ottobre 1989.

Il posto, attualmente vacante, di presidente del tribunale è stato già messo a concorso con telex del 7 luglio 1989 del Consiglio superiore della magistratura.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(22 novembre 1989)

FILETTI, POZZO, MISSERVILLE. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere se il Governo non ritenga di riferire al Senato della Repubblica tutte le informazioni relative all'attentato contro il vicedirettore del carcere di Rebibbia e, in particolare:

1) se tale aggressione sia collegata alla ripresa di gruppi terroristici comunque legati alle Brigate Rosse;

2) se corrispondano a verità le notizie diffuse dalla stampa secondo le quali il dottor De Luca, già oggetto in precedenza di minacce, aveva chiesto l'assegnazione di un'auto blindata che gli è stata rifiutata dalle competenti autorità.

(4-02678)

(5 gennaio 1989)

RISPOSTA. - Alle ore 19,30 circa del 3 gennaio 1989 De Luca Egidio, vice direttore della casa circondariale di Rebibbia, veniva ricoverato presso il reparto ortopedia dell'ospedale civile di Tivoli per «ferita d'arma da fuoco al terzo medio della coscia sinistra, con ritenzione di proiettile e frattura del femore» con prognosi di giorni 60.

Agli inquirenti il dottor De Luca dichiarava che, poco, prima, mentre stava percorrendo con la propria autovettura una strada secondaria in direzione di San Polo dei Cavalieri, località Santa Balbina, dove possiede un'abitazione, all'altezza di uno stretto ponticello una persona di 38-40 anni circa, minacciandolo con una pistola, lo aveva costretto a fermarsi, intimandogli di seguirlo. L'aggressore, urlando, aveva dichiarato di appartenere alle «nuove Brigate Rosse e quindi gli aveva sparato più volte, attingendolo alla gamba sinistra.

Il dottor De Luca era seguito con un altro veicolo dall'agente di custodia Carmine Panicciari, che avendo udito gli spari, nonchè le invocazioni di aiuto del suo superiore, aveva esploso l'intero caricatore dell'arma in dotazione. Tale intervento aveva indotto i malviventi a fuggire, dopo aver risposto al fuoco.

Il fatto che il De Luca fosse stato soltanto «gambizzato», nonchè le dichiarazioni rese dallo stesso ed in particolare dal Panicciari, hanno in un primo momento fatto ritenere che l'azione criminosa fosse finalizzata ad un sequestro di persona.

Le successive indagini hanno portato gli organi di polizia ed i magistrati inquirenti alla conclusione che il De Luca si sia fatto deliberatamente ferire e che il tentativo di sequestro sia stato simulato.

In data 13 gennaio 1989 il magistrato competente ha emesso mandato di cattura a carico del De Luca e del Panicciari, con l'imputazione, per il primo, di lesioni gravissime e per entrambi di detenzione e di porto abusivo di armi. In data 19 gennaio 1989 è stato, altresì, emesso ordine di arresto provvisorio a carico di Antonio Mazzitelli, per concorso negli stessi reati. Il giorno successivo personale della squadra mobile di Roma ha sottoposto a fermo di polizia giudiziaria Andrea Rosato, a cui carico sono emersi indizi in ordine alla sua partecipazione al simulato tentativo di sequestro.

Si aggiunge, infine, che nei confronti del dottor De Luca era in atto, fin dall'aprile 1981, un servizio di vigilanza mobile presso l'abitazione, istituito a seguito di segnalazione del Ministero di grazia e giustizia, il quale aveva paventato timori di attentato.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(8 novembre 1989)

FRANCO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il 23 luglio 1988, alle ore 21, il dottor Antonio De Leo, capogruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale al consiglio comunale di Bagnara (Reggio Calabria) e dirigente provinciale del partito, è stato ingiuriato e spinto con violenza, tanto da dover ricorrere al pronto soccorso, e poi portato con la forza alla sede del comando dai vigili urbani Antonino Tripodi, comandante, e Giuseppe Bellantone, vice comandante, i quali lo hanno rilasciato senza muovergli alcuna contestazione di reato;

che ciò è avvenuto solo perchè il dottor De Leo, nella sua veste di consigliere comunale e sollecitato da numerosi cittadini, s'era avvicinato per chiedere notizie ed esprimere solidarietà ad un gruppo di venditori ambulanti di colore che erano stati affrontati in malo modo dai predetti vigili Tripodi e Bellantone, i quali avevano loro sequestrato la merce in vendita, buttandola in un cassonetto per le immondizie;

considerato che l'atto vergognoso, compiuto dai vigili Tripodi e Bellantone nel pieno abuso dei propri poteri, è motivato da due considerazioni:

a) i citati vigili, qualche minuto prima dell'accaduto, si erano civilmente scontrati col dottor De Leo che, a seguito di richiesta al prefetto di Reggio Calabria, aveva ottenuto che il comune attrezzasse un gruppo di giovani missini e del GRE (Gruppi di ricerca ecologica) al fine di consentire loro la pulizia volontaria della spiaggia, non avvenuta per incuria e incapacità del sindaco democristiano Giuseppe Fucà e dei suoi collaboratori;

b) i menzionati vigili urbani Tripodi e Bellantone non hanno gradito il colloquio del dottor De Leo con i venditori di colore perchè è notoria la loro immonda attività di ricatti che continuamente esercitano verso le categorie commerciali della ridente cittadina di Bagnara, al punto che, nel novembre 1986, il Tripodi è stato denunziato dalla questura di Reggio Calabria alla procura della Repubblica perchè acquisiva merce, soprattutto nel giorno di mercato, senza pagarla (esercizio cui oggi è dedita la consorte),

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga doveroso ed urgente intervenire, con adeguati provvedimenti, presso l'amministrazione comunale di Bagnara, perchè siano severamente puniti i vigili urbani Antonino Tripodi e Giuseppe Bellantone per l'atto di violenza commesso nei confronti del consigliere comunale dottor Antonio De Leo e perchè cessi la disgustosa e illecita attività dei due vigili,

soprannominati «mazzettari», nei confronti di piccoli commercianti e venditori ambulanti che, a stento, riescono a guadagnare per assicurare il sostentamento delle proprie famiglie.

(4-02409)

(10 novembre 1988)

RISPOSTA. – Il 23 luglio 1988 il dottor Antonio De Leo, consigliere presso il comune di Bagnara Calabra del MSI-DN, si presentava alla caserma dei carabinieri di detto comune ove denunciava di essere stato, poco prima, fermato dai vigili urbani ed accompagnato presso il loro comando ove veniva comunque rilasciato subito dopo, senza alcuna contestazione.

L'iniziativa dei vigili era da attribuire, ad avviso del dottor De Leo, ad un intervento da lui effettuato a favore di alcuni venditori ambulanti di colore, ai quali gli stessi vigili stavano sequestrando merce, accatastandola su una motoape del comune solitamente adibita al trasporto della spazzatura.

Nella circostanza il dottor De Leo precisava di essersi avvicinato ad uno dei venditori e di avergli chiesto, in lingua inglese, cosa fosse accaduto; nel mentre sopraggiungeva il comandante dei vigili urbani, dottor Antonio Tripodi, che spintonandolo gli ordinava di allontanarsi.

Interveniva altresì il vice comandante, Giuseppe Bellantone, il quale spintonandolo ulteriormente proferiva nei suoi confronti parole offensive.

Il dottor De Leo affermava, inoltre, di aver avuto qualche giorno prima, nella sua qualità di consigliere comunale, una discussione con il comandante dei vigili urbani in merito alla pulizia della spiaggia antistante il centro abitato di Bagnara. La pulizia veniva, quindi, effettuata dai giovani del Gruppo di ricerca ecologica, gravitante nell'area del MSI-DN.

Si evidenzia in merito, per quanto concerne quest'ultimo assunto, che nessun intervento è stato effettuato dalla prefettura di Reggio Calabria.

A seguito dei fatti sopra descritti, il comandante ed il vice comandante dei vigili urbani presentavano, presso il pretore del luogo, denunzia datata 23 luglio 1988 a carico del dottor De Leo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di un servizio o un ufficio pubblico e rifiuto di indicazione sulla propria identità personale.

In data 20 ottobre 1988, il dottor De Leo presentava querela a carico dei signori Tripodi e Bellantone per le ingiurie di cui era stato oggetto al momento del fatto.

Il procedimento, nel suo complesso, riunito per connessione oggettiva e soggettiva, è stato trasmesso, in data 12 dicembre 1988 alla procura della Repubblica di Reggio Calabria per competenza. Nel medesimo risultavano imputati Antonio De Leo per i reati di cui agli articoli 81, 337, 651 del codice penale, nonchè Antonio Tripodi e Giuseppe Bellantone per il reato di cui agli articoli 582 e 61, n. II, del codice penale.

Il procedimento, in data 14 febbraio 1989, veniva trasmesso al locale ufficio istruzione perchè si procedesse con il rito formale.

Per quanto concerne l'asserita attività di ricatti, attuata dai due vigili urbani o da loro congiunti nei confronti di commercianti, non sussistono elementi che possano confermare l'affermazione, nè risulta che i due vigili vengano soprannominati in alcun modo.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(8 novembre 1989)

GALEOTTI, NOCCHI. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* –

Premesso che con la legge n. 426 del 1988 di conversione del decreto-legge n. 323 del 1988, relativa al finanziamento del contratto del personale scolastico, si prevede il piano di riorganizzazione della rete scolastica e delle classi e che in base a tale previsione il liceo scientifico di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, verrebbe ad essere soppresso;

considerate le gravi perplessità e critiche che in proposito sono state manifestate in Parlamento dalle forze politiche di opposizione oltre che, nel paese, da parte delle organizzazioni sindacali, da innumerevoli istituzioni locali ed educative, ed altrettanto in merito all'attuazione del disposto legislativo;

valutati l'aleatorietà ed il carattere discriminatorio dei criteri attuativi (si pensi al fatto che rientrerebbero nella sfera di efficacia di tale norma dal prossimo anno scolastico le scuole interessate al pensionamento del preside), con particolare riguardo alla situazione del liceo scientifico di Castiglion Fiorentino,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga indispensabile una revisione critica dell'intera materia in questione e se, nel frattempo, non si intenda provvedere all'immediata revoca dell'atto di soppressione riguardante il liceo scientifico di Castiglion Fiorentino.

(4-03777)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. – La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata nel senso auspicato dagli onorevoli interroganti.

Il Ministero ha revocato il provvedimento di aggregazione del liceo scientifico di Castiglion Fiorentino all'istituto magistrale.

I due istituti, pertanto, mantengono per il corrente anno scolastico la loro autonomia.

Il Ministro della pubblica istruzione
MATTARELLA

(16 novembre 1989)

GAMBINO. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che con l'applicazione della legge 1° febbraio 1989, n. 30, diverse preture mandamentali della provincia di Agrigento vengono ad essere soppresse e, tra le altre, quelle di Ravanusa e di Favara;

che il consiglio comunale di Ravanusa e l'assemblea dell'ordine forense agrigentino nelle sedute dell'11 aprile 1989 e del 9 aprile 1989 hanno rispettivamente esaminato le gravi ricadute di ordine sociale, economico e, quel che è più importante, di amministrazione e funzionamento della giustizia, in questi territori, tristemente segnati da un'antica e oggi riemergente presenza mafiosa;

che la soppressione di queste preture mandamentali costituisce l'effetto, più che di un dispositivo di legge, di una troppo rigorosa e restrittiva interpretazione delle norme di legge. Il problema è che si fa leva su di un automatismo generalizzato, che non trova rispondenza nella circolare applicativa della predetta legge;

che i comuni di Ravanusa e Campobello di Licata costituiscono un comprensorio importante dell'area agrigentina e che il comune di Favara contiene in sè gli elementi più che sufficienti per potere essere considerato «sezione distaccata» operante *in loco*, conservando gli uffici ed il personale che aveva in dotazione,

l'interrogante chiede di conoscere le attente valutazioni del Ministro in indirizzo sulle considerazioni esposte e se non ritenga di dovere intervenire per modificare la «nota di variazione tabellare» per la costituzione delle sezioni della pretura circondariale di Agrigento, almeno per quanto riguarda le ex preture mandamentali di Ravanusa e di Favara.

(4-03299)

(3 maggio 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta che Ravanusa e Favara, sezioni distaccate della pretura circondariale di Agrigento, non sono state soppresse.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(22 novembre 1989)

GAROFALO, MESORACA, TRIPODI. – *Ai Ministri della sanità, dell'ambiente e dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nei giorni scorsi i carabinieri hanno scoperto una discarica selvaggia nel territorio di San Domenico Talao;

che tale discarica è stata utilizzata da due ditte, la Ecomarche e la Novedile, per depositare un ingente quantitativo di rifiuti speciali provenienti dagli ospedali marchigiani;

che l'operazione è avvenuta senza la minima garanzia di sicurezza, tanto da rendere difficoltosa anche l'iniziativa in corso per il recupero dei materiali;

che il fatto ha suscitato un grandissimo e motivato allarme fra le popolazioni della zona, sia sotto il profilo della garanzia sanitaria, sia per i danni che possono derivare all'ambiente e al settore del turismo;

che dalla vicenda sembra emergere una possibile infiltrazione mafiosa tesa a controllare il mercato dei rifiuti speciali e a gestirlo in dispregio di ogni regola di tutela per il territorio e per le popolazioni;

che la giunta regionale della Calabria ha assicurato di non aver mai rilasciato autorizzazioni nè per lo stoccaggio nè, tantomeno, per il trattamento di rifiuti speciali provenienti da altre regioni, anche per la mancanza di impianti idonei;

che la magistratura ha avviato con tempestività le indagini ed ha già disposto l'arresto di otto persone, fra le quali gli amministratori delegati della Novedile e dell'Ecomarche, nonchè il proprietario della fornace che veniva utilizzata come discarica e due funzionari regionali,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative si intenda prendere al fine di controllare con il massimo rigore gli effetti provocati dalla discarica abusiva;

quali interventi ci si appresti ad attivare per garantire, di concerto con le istituzioni interessate, un completo risanamento dell'ambiente e di un territorio a particolare vocazione turistica;

quali indagini si intenda avviare e sollecitare per far emergere la responsabilità e, soprattutto, per accertare e combattere ogni tentativo di infiltrazione mafiosa;

quali strumenti si intenda predisporre per consentire una soluzione adeguata e controllata al problema dello smaltimento dei rifiuti speciali.

(4-02937)

(28 febbraio 1989)

RISPOSTA. – Il 15 febbraio 1989 i carabinieri di Scalea, nel corso di controlli operativi ad automezzi, hanno scoperto un illecito e pericoloso stoccaggio, verosimilmente finalizzato all'incenerimento clandestino di rifiuti speciali ospedalieri presso una discarica abusiva in Santa Domenica Talao, non autorizzata dalla regione Calabria.

L'unica autorizzazione concessa riguardava il trasporto e lo stoccaggio dei predetti rifiuti a Rossano Scalo, in via Nazionale, ed era stata rilasciata alla società Noledile di Pontecagnano.

La diversa destinazione è stata determinata, per quanto è emerso dalle indagini finora svolte, dal funzionario amministrativo responsabile dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Calabria. Questi, in data 27 gennaio 1989, ha modificato la delibera n. 3162 del 29 luglio 1988 della giunta regionale, indicando con lettera del proprio ufficio la contrada Sant'Angelo del comune di Santa Domenica Talao come nuovo luogo di stoccaggio.

Pur non risultando che le ditte interessate allo stoccaggio di tali materiali siano collegate con organizzazioni criminali, è da rilevarsi che il gestore della discarica predetta è risultato tale Bruno Pizzimenti, sorvegliato speciale di pubblica sicurezza.

La procura della Repubblica di Paola ha coordinato l'inchiesta relativa alle prime indagini ed ha emesso dieci mandati d'arresto, uno dei quali non è stato eseguito in quanto il detto Pizzimenti si è reso latitante.

In ogni caso tale provvedimento restrittivo è stato successivamente revocato dal procuratore della Repubblica di Catanzaro, subentrato nella inchiesta per competenza territoriale.

È da aggiungere che gli organi regionali, in ottemperanza alla autorizzazione della procura della Repubblica di Paola, hanno disposto il trasferimento immediato dei rifiuti presso idonei impianti del Nord Italia per la loro termodistruzione.

La Protezione civile, da parte sua, ha provveduto allo stoccaggio di alcuni rifiuti ritenuti radioattivi, a mezzo di una struttura mobile dell'ENEA.

Il processo relativo ai fatti oggetto dell'interrogazione e recante il n. 59/89 RG è stato trasmesso per competenza del procuratore della Repubblica di Paola al procuratore della Repubblica di Catanzaro.

Il Ministero si costituirà parte civile nel detto procedimento al fine di richiedere il risarcimento dei danni causati all'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente
RUFFOLO

(9 novembre 1989)

GRADARI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che risulta all'interrogante, tramite il settimanale «Avvenimenti», che cita come fonte un'inchiesta sperimentale condotta dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che le poste della Marca Trevigiana registrano un elevato livello di disservizio;

che per conoscenza diretta risulta altresì che, in particolare, le stampe (tra cui i giornali periodici) giacciono per settimane nella palazzina delle poste-ferrovia di Treviso o addirittura in vagoni merci utilizzati come «deposito» a lungo termine;

che lo stesso direttore ha ammesso la giacenza di 1.500 quintali,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti si intenda prendere per ovviare alle gravi carenze del servizio;

se siano in corso accertamenti circa eventuali responsabilità nella deficitaria organizzazione del lavoro;

se siano adeguati i mezzi e l'organico per far fronte alle necessità dell'utenza, atteso che il servizio sembra fondarsi al 50 per cento sul precariato.

(4-02570)

(13 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'ufficio di Treviso poste-ferrovia presenta, effettivamente, alcune carenze strutturali e di spazio che si accentuano al verificarsi di eccezionali punte di traffico o di agitazioni sindacali.

In particolare, la situazione denunciata dall'onorevole interrogante si riferisce al periodo settembre-ottobre dello scorso anno durante il quale il settore postale della Marca Trevigiana è stato interessato da una serie di agitazioni sindacali che hanno determinato una giacenza di 1.500 quintali di effetti postali, in maggior parte stampe; la situazione è, comunque, rapidamente tornata alla normalità non appena terminata l'azione di protesta.

Per quanto riguarda invece il problema della carenza di personale appare opportuno precisare che esso rientra nel quadro della generale difficoltà di procedere all'assunzione di nuovo personale per i limiti posti alle amministrazioni statali dalla legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989).

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, che ha stabilito i criteri per l'attuazione dell'istituto della mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, ha, peraltro, previsto il divieto di concedere autorizzazioni all'assunzione di personale fino a quando le varie amministrazioni non avranno provveduto alla rilevazione della consistenza numerica del personale in servizio comunicando la situazione di carenza o di esubero risultante in ognuna di esse.

Si rileva, comunque, che sono in corso di svolgimento due concorsi per il conferimento di 5.032 posti di operatore specializzato di esercizio e di 973 posti di operatore trasporti di cui rispettivamente 524 e 40 sono riservati al compartimento del Veneto.

Allo stato attuale, per sopperire alla carenza di unità esistente presso gli uffici postali della provincia di Treviso, come presso altre sedi su tutto il territorio nazionale, non resta che fare ricorso ad assunzioni di personale straordinario ai sensi della legge n. 1376 del 1965.

Non si è mancato, peraltro, di sensibilizzare i competenti organi provinciali affinchè procedano ad una riorganizzazione dei servizi attuando le modifiche ritenute necessarie per garantire il migliore svolgimento dei compiti d'istituto.

Per quanto attiene in particolare la gestione del personale, la circolare n. 9 del 23 luglio 1988 ha impartito disposizioni che prevedono, tra l'altro, misure urgenti atte a ridurre il fenomeno della non perfetta distribuzione del personale nel territorio nazionale; a tale scopo i dirigenti responsabili sono stati invitati a disporre il trasferimento d'ufficio dei dipendenti livellando, almeno in valori percentuali, le risorse lavorative in ambito compartimentale e provinciale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)

LOPS. – *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che dopo la recente siccità che ha distrutto gran parte della produzione cerealicola nella Murgia barese e in Puglia, le avversità atmosferiche continuano ad abbattersi nel territorio barese colpendo questa volta le colture arboree;

che nei giorni 8 e 9 maggio 1989 si è verificata una forte gelata nei territori dei comuni di Corato, Andria e Ruvo di Puglia che ha danneggiato soprattutto i vigneti e altre produzioni arboree;

che il giorno 22 maggio 1989 una violenta grandinata ha colpito tutte le produzioni del territorio di Canosa di Puglia;

che i produttori, già colpiti nel loro reddito negli anni precedenti dalle calamità e anche da altri fattori, quali la giacenza di olio invenduto negli oleifici cooperativi dovuta a grandi quantitativi di olio estero

importato da ditte italiane – le quali comprano l'olio a basso costo (perchè di qualità inferiore) per poi imbottigliarlo e venderlo al consumo come prodotto italiano – vivono un periodo di grave disagio, in quanto i tassi di interesse per i prestiti di conduzione sono molto alti e le migliaia di pratiche riguardanti il risarcimento dei danni per calamità giacciono da anni presso gli uffici della provincia di Bari e della regione Puglia, senza che nessuno – nè la regione Puglia, nè il Governo nazionale – intervenga finanziariamente,

l'interrogante chiede di conoscere quant'altro tempo occorrerà al Governo per intervenire onde assicurare ai contadini produttori un reddito certo, attraverso provvedimenti finanziari nelle diverse direzioni (riduzione degli interessi per i prestiti di conduzione, rifinanziamenti della legge n. 590 del 1981 sulle calamità naturali e snellimento delle procedure per l'indennizzo ai contadini) nonchè un più serio controllo dei prodotti importati per agevolare il mercato dei prodotti italiani.

(4-03436)

(24 maggio 1989)

RISPOSTA. – In relazione a quanto esposto dall'onorevole interrogante, si rammenta che con il decreto ministeriale n. 1074 del 23 giugno 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 1989) è stata dichiarata l'eccezionalità della siccità verificatasi nell'intero territorio della regione Puglia nel periodo inverno 1988 – primavera 1989.

Tale decreto, come noto, rende operanti le provvidenze creditizie e contributive previste dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590, integrate da quelle del decreto-legge 15 giugno 1989, n. 231, convertito dalla legge 4 agosto 1989, n. 286.

In particolare, tale ultimo provvedimento prevede:

la elevazione a 3 e a 10 milioni dei parametri contributivi per la ricostituzione dei capitali di conduzione, previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), della legge n. 590 del 1981;

la concessione di contributi, a favore delle aziende zootecniche, per l'acquisto di foraggi e mangimi per l'allevamenteo del bestiame;

l'accensione di mutui decennali, con preammortamento quinquennale, per il pagamento delle rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, con l'abbuono del 20 per cento del capitale mutuato;

la concessione di contributi sulle spese di gestione a favore degli organismi cooperativi e delle associazioni dei produttori che gestiscono impianti per la raccolta e conservazione dei prodotti cerealicoli e foraggeri;

l'esonero dal pagamento dei contributi per la gestione dell'irrigazione dovuti ai consorzi di bonifica che, per carenza idrica, hanno dovuto sospendere l'erogazione dell'acqua di irrigazione e la concessione ai consorzi stessi di un corrispondente contributo, fino al 90 per cento del minor gettito conseguito a causa dell'esonero;

agevolazioni previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori agricoli;

l'esonero, nella misura del 50 per cento, dal pagamento dei contributi di previdenza e assistenza dovuti dalle aziende agricole per gli anni 1989 e 1990.

Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle provvidenze innanzi elencate, lo stesso provvedimento legislativo integra, infine, di 300 miliardi la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per il 1989 e pone a carico della dotazione dello stesso Fondo per il 1990 l'ulteriore spesa di 140 miliardi.

Inoltre, con il decreto ministeriale 10 luglio 1989 (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1989) gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono stati autorizzati a prorogare la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario effettuate con le aziende agricole danneggiate dalla siccità.

Per quel che riguarda le gelate dell'8 e del 9 maggio 1989 che avrebbero colpito le produzioni agricole dei comuni di Corato, Andria e Ruvo di Puglia e per la grandinata del 29 maggio 1989 che si sarebbe abbattuta sulle produzioni agricole nel comune di Canosa di Puglia, nessuna richiesta di intervento in merito ad oggi è pervenuta dalla regione Puglia, competente per territorio.

Pertanto, in assenza di documentata richiesta regionale di intervento, non è possibile attivare le provvidenze previste dal Fondo di solidarietà nazionale a favore delle aziende agricole danneggiate.

Infine, per lo specifico settore dell'olio di oliva è da considerare che esso è particolarmente seguito da questo Ministero, che già da tempo ha provveduto ad intensificare, tramite gli uffici della repressione frodi, l'attività di vigilanza nel comparto merceologico di cui trattasi.

In proposito questo stesso Ministero ha chiesto ed ottenuto la collaborazione delle dogane che provvedono a segnalare ai predetti uffici della repressione frodi, competenti per territorio, i dati relativi all'introduzione nel territorio nazionale degli oli di oliva vergini, oli di oliva vergini lampanti, oli di oliva raffinati, oli di oliva, oli di sansa di oliva, nonchè degli oli di semi.

Inoltre, è stato previsto che gli accertamenti vengano rivolti, oltre che al prodotto d'importazione anche a quello nazionale, comprendendo sia controlli di natura documentale, sia verifiche della rispondenza dei vari tipi di olio ai requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, mediante esami organolettici ed analisi chimiche.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

(21 novembre 1989)

NERI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che con provvedimento del 29 dicembre 1979, n. 71, il Comitato interministeriale prezzi ha disposto l'applicazione di tariffe agevolate per i consumi di energia elettrica in abitazioni ove l'utente ha la residenza anagrafica e non impegni più di 3 chilovattori e che, con provvedimento n. 46, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 18 dicembre 1981, ha esteso l'applicazione di tale regime alle abitazioni possedute da cittadini dimoranti all'estero nel comune nel quale gli stessi sono iscritti all'AIRE;

che l'Enel, a norma di legge, applica il regime tariffario agevolato «con decorrenza dal primo periodo di fatturazione successivo alla data della domanda»;

che la disposizione non considera il periodo intercorso tra il 29 dicembre 1979 e la data di presentazione della domanda, con un considerevole danno per il lavoratore emigrato,

l'interrogante chiede di conoscere quali interventi intenda adottare il Governo perchè tale ingiusta situazione venga eliminata.

(4-02081)

(7 settembre 1988)

RISPOSTA. - L'Enel, con circolare del 16 dicembre 1988, ha fornito ai propri organi territoriali precisazioni in merito all'applicazione del provvedimento CIP n. 46/1981 che, com'è noto, ha disposto che il regime tariffario, applicato per le forniture di energia elettrica in abitazioni di residenza con potenza non superiore a 3 Kw, si applichi anche in abitazioni possedute da cittadini italiani dimoranti all'estero iscritti all'AIRE (Anagrafe speciale italiana residenti all'estero) che ne facciano domanda.

L'ente, in primo luogo, ha precisato che quando, a seguito di controlli, viene rilevato che nell'abitazione di cittadini italiani residenti all'estero è in corso una fornitura con tariffe per le abitazioni di residenza senza che l'utente abbia inoltrato la prevista domanda, l'utente deve essere invitato a presentarla.

Qualora risulti, pertanto, che la situazione non è mutata rispetto al passato e qualora venga riconosciuta all'utente la tariffa per residente, l'Enel ha disposto che nessun conguaglio debba essere effettuato per il periodo precedente durante il quale, pur non avendo presentato la prescritta domanda, l'utente ha usufruito della tariffa per abitazioni di residenza.

Occorre precisare, infine, che nel caso in cui l'utente non usufruisca delle condizioni tariffarie previste per le abitazioni di residenza e presenti domanda per ottenerle, le tariffe agevolate per residenti potranno essere applicate soltanto a decorrere dal primo periodo di fatturazione successivo alla data della domanda, come previsto dal provvedimento CIP n. 46/1981.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BATTAGLIA

(24 novembre 1989)

PINNA, MACIS, FIORI. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere:

se non consideri inefficace a prevenire e reprimere davvero la criminalità, ma solo dimostrativa e offensiva verso gli onesti, l'operazione compiuta dalle forze dell'ordine nel comune di Villanova Tulo, in provincia di Nuoro, il 10 febbraio 1989. Tale comune di appena 1400 abitanti, uno dei più pacifici della provincia, è stato cinto d'assedio, verso le ore 15, da qualche centinaio di militari e, mentre un elicottero volteggiava sull'abitato, sono stati indiscriminatamente perquisiti numerosi cittadini, nonchè locali pubblici e abitazioni;

se non ritenga inoltre che tali iniziative non mirate contribuiscano ad accrescere il distacco fra cittadini ed istituzioni.

(4-03209)

(13 aprile 1989)

RISPOSTA. – In data 10 febbraio 1989 ha avuto luogo, nel comune di Villanova Tulo, un'operazione di polizia motivata dal fatto che in detto centro risulta abbiano, sia pur saltuariamente, gravitato latitanti di spicco.

Circa due anni or sono la piazza del paese fu inoltre teatro di un efferato assassinio di un cittadino quarantanovenne e le relative indagini evidenziarono le scarsissime disponibilità dei testimoni del delitto – circa trenta persone – a collaborare con le forze dell'ordine.

Per quanto concerne le concrete modalità di svolgimento dell'operazione si precisa che nella stessa sono stati impegnati 31 carabinieri del comando stazione di Isili, supportati da un elicottero con compiti di osservazione e collegamento.

Le perquisizioni domiciliari sono state 4 e sono state eseguite, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di legge, nelle abitazioni di personaggi del luogo sospettati da tempo di detenzione illegale di armi ed esplosivi.

Sono stati controllati due esercizi pubblici, abitualmente luogo di pregiudicati e/o di persone sottoposte a misure di prevenzione, nonchè di soggetti notoriamente oziosi o alcolizzati.

L'operazione, pertanto, non ha inteso accrescere il distacco tra cittadini e istituzioni ma, invece, confermare, proprio nei confronti dei cittadini che vivono nel rispetto della legalità democratica, la costante attenzione e il continuo impegno dello Stato per la tutela dei diritti personali e patrimoniali loro riconosciuti dall'ordinamento.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(8 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che martedì 3 novembre, alle ore 18,45, i giovani, studenti di Democrazia proletaria, Corrado Penna, Girolamo Minasi e Claudio Sanò distribuivano ai cittadini, lungo il viale San Martino di Messina, un volantino per la manifestazione antinucleare svoltasi a Messina il 4 novembre 1987, firmato dal comitato promotore dei tre *referendum* antinucleari, da Democrazia proletaria, Lega per l'ambiente, comitato messinese per la pace e il disarmo unilateriale, FGCI e due volantini di Democrazia proletaria riguardanti i cinque *referendum*;

che due agenti in borghese dell'Ucigos (ufficio politico della questura) hanno fermato i suddetti giovani per verificare se il volantinaggio fosse autorizzato e li hanno identificati;

che il volantinaggio non ha bisogno di alcuna autorizzazione e quindi l'identificazione dei suddetti giovani si è palesata come un vero e proprio atto di intimidazione, aggravato dal fatto che i giovani stavano svolgendo una legittima iniziativa legata alla campagna elettorale referendaria;

che già durante una manifestazione sul ritiro della nostra flotta dal Golfo Persico, svoltasi a Messina il 9 ottobre 1987, un vice questore aveva creato, durante il corteo, uno stato di tensione pretendendo, con un chiaro abuso di potere, di censurare gli *slogans* pronunciati dai giovani partecipanti;

che nel passato, a Messina, in occasione di manifestazioni, i rapporti con le forze dell'ordine sono sempre rientrati nei limiti della correttezza per cui non si comprende il motivo dei recenti atti di intimidazione, in particolare nei confronti dei giovani pacifisti ed ecologisti nonchè nei confronti di manifestazioni promosse da Democrazia proletaria e dalle organizzazioni giovanili di sinistra,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intende prendere nei confronti dei funzionari e degli agenti che hanno creato a Messina un tale stato di tensione abusando dei loro poteri, affinchè, nel futuro, non abbiano più a verificarsi episodi di questo genere.

(4-00620)

(12 novembre 1987)

RISPOSTA. – In ordine all'episodio dell'identificazione di tre giovani studenti che il pomeriggio del 3 novembre 1987 distribuivano, in Messina, dei volantini, si riferisce che gli stampati risultavano sprovvisti di taluni dei requisiti previsti dall'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e in particolare dell'omessa indicazione del luogo e della data di pubblicazione.

Per quanto riguarda, invece, il corteo del 10 ottobre 1987, si precisa che l'intervento del funzionario dirigente del servizio di ordine pubblico fu reso necessario dalla circostanza che alcuni giovani scandivano *slogan* ingiuriosi nei confronti del Ministro della difesa. Nella circostanza, nonostante l'invito rivolto ad una maggiore moderazione, uno dei partecipanti al corteo continuava a fomentare la ripetizione in coro delle frasi in questione. Veniva, perciò, identificato al fine di indurlo a desistere da quel comportamento e allo scopo di impedire possibili turbative.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(8 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro dell'interno.* – Per sapere se risulta vero che, per la eliminazione della terza scorta notturna di polizia ferroviaria sulla linea Foggia-Lecce, sono intercorsi accordi fra il Ministero e la segreteria regionale SIULP-Puglia, tutto ciò per la grave negligenza del dirigente FF del compartimento Polfer di Bari, Giuseppe Farano, nel distribuire le scorte ai valori PT tra i vari posti Polfer del compartimento.

Verificato che nel circondario di Foggia e precisamente due volte tra Rignano Garganico e Foggia e una tra Ponte Albanito e Foggia sono stati portati a termine tre assalti a treni merci trasportanti carri di sigarette, per un valore complessivo di circa un miliardo di lire, sempre in ore notturne, quando il posto Polfer di Foggia è sguarnito di

personale, per far fronte alle tre scorte ai valori PT assegnate dal compartimento;

considerato il malessere del personale che si vede impiegato nelle ore notturne da solo, con un operatore al telefono e di controllo agli allarmi installati nel posto Polfer,

l'interrogante chiede di sapere quale assistenza pertanto il viaggiatore ed il personale ferroviario potranno avere nelle ore notturne.

(4-00655)

(18 novembre 1987)

RISPOSTA. – Il servizio di scorta ai valori trasportati in ferrovia attuato, previa attenta programmazione, dal personale dei reparti della polizia ferroviaria, sarà svolto dalla polizia postale, il cui ripianamento degli organici, a seguito dell'emanazione del decreto di attuazione relativo ai compiti, alle strutture e alle risorse delle «specialità» di polizia, consentirà l'impiego nel settore al massimo livello.

In ordine allo specifico problema, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, la predisposizione del «programma scorte» sulla linea Foggia-Lecce era stata concordata in una riunione che il dirigente del compartimento Polfer di Bari aveva avuto con tutti i comandanti dei posti di polizia ferroviaria della Puglia.

La formulazione del citato programma ha dovuto tener conto della concessione dei servizi da effettuare, degli orari e delle percorrenze dei treni, nonchè dell'organico, cercando di evitare il prodursi di effetti negativi sia sulla domanda di sicurezza che sui diritti del personale a fruire, senza dilazioni, dei riposi settimanali nonchè dei congedi ordinari e straordinari.

In particolare, l'onere del terzo servizio notturno per il personale della polizia ferroviaria di Foggia era sorto dall'esigenza di sdoppiare una scorta già espletata dal reparto di Brindisi, che per l'eccessiva durata e l'esiguo margine di tempo esistente tra l'ora di arrivo a Foggia e quella di partenza per Lecce risultava gravoso per il personale.

Si aggiunge che il servizio scorte ai valori trasportati con il treno al quale era interessato il posto Polfer di Foggia è stato espletato, a partire dal 1° gennaio 1988, dal posto di polizia ferroviaria di Bari.

Ciò a seguito dell'assegnazione d'altro personale al compartimento di Bari, assegnazione che ha permesso lo sgravare la struttura da un impiego impegnativo.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(8 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che con legge della regione siciliana n. 54 del 31 dicembre 1985 sono stati stanziati 100 miliardi per l'acquisto di unità abitative da destinare ad alloggi per le forze dell'ordine impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa;

che la predetta legge demanda all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa la programma-

zione e la localizzazione degli interventi, nonchè la regolamentazione degli atti preliminari all'acquisto,

l'interrogante chiede di sapere:

quanti alloggi siano già stati acquistati, in che località e da quali ditte;

se risulti vero che gli uffici dell'Alto Commissario abbiano trattato o stiano trattando l'acquisto di un cospicuo numero di appartamenti nella città di Palermo da una società facente capo al gruppo Cassina, il potente gruppo economico al centro di numerose inchieste su fatti di mafia.

(4-01305)

(16 marzo 1988)

RISPOSTA. – Ai fini di consentire l'acquisto e la successiva assegnazione di alloggi agli appartenenti alle forze dell'ordine impegnati nella lotta contro la delinquenza mafiosa, la legge della regione Sicilia n. 54 del 1985, all'articolo 3, ha demandato all'Alto Commissario la programmazione e la localizzazione degli interventi, nonchè la regolamentazione degli atti preliminari necessari per la fase di acquisto degli alloggi. Tuttavia, avendo l'Alto Commissario, per legge, solo poteri di coordinamento, si è ritenuto opportuno affidare ai prefetti ed alle apposite commissioni provinciali interforze, costituite presso le prefetture – ed integrate, per i profili tecnici, dall'intendente di finanza, dai direttori dell'ufficio tecnico erariale, del Genio civile e dello IACP – l'esame delle offerte e la loro selezione sotto l'aspetto della idoneità e convenienza, oltre all'istruttoria degli atti preliminari.

Alla data del 15 maggio 1988 sono stati acquistati gli alloggi indicati nell'unito allegato.

In particolare, in Palermo sono stati acquistati, in via Paolo Gili, 129 alloggi offerti in vendita dalla «Farsura Costruzioni spa», appartenente al gruppo Cassina.

Sull'acquisto dei predetti alloggi, in aggiunta alla riscontrata regolarità degli atti effettuata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, l'Alto Commissario, prima di proporre alla regione Sicilia l'acquisto dell'immobile, il cui rogito è stato stipulato in data 1° giugno 1987, ha esaminato congiuntamente la questione con i prefetti ed i rappresentanti di massimo livello delle forze dell'ordine della Sicilia, che hanno espresso parere favorevole sulla base delle seguenti considerazioni:

il consistente numero degli alloggi offerti in vendita dalla società Farsura Costruzioni, raggruppati in un unico immobile, sito in una zona centrale della città;

la solida struttura imprenditoriale della società offerente, inserita in un gruppo da anni aggiudicatario di appalti su tutto il territorio nazionale, nell'area del Mediterraneo e nello stesso comune di Palermo.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(8 novembre 1989)

ALLEGATO

LEGGE REGIONALE N. 54 DEL 31 DICEMBRE 1985
ALLOGGI ACQUISTATI ALLA DATA DEL 18 MAGGIO 1988

N.	Ubicazione alloggi	Numero alloggi	Ditta offerente
	Agrigento		
1	Porto Epedocle	6	Puccio Antonio e Calogero
2	Agrigento, Loc. Fontanelle	46	Ditta Pantalena Giuseppe
3	Porto Empedocle	6	Sutera Sardo
4	Ribera	2	Ragusa Benedetto/Sola Emanuele
5	Agrigento, Loc. Monserrato	11	Ditta Bruccoleri Paolo
	Caltanissetta		
1	Gela, Via E. Romagnoli	20	Impresa Russello Angelo SpA
2	San Cataldo, Via Mimiani	2	Coop. CESA srl
3	Caltanissetta, Via Pacini	8	ISCO srl
	Catania		
1	ACI S. Antonio Cont. Trazzera	12	Ing. Stancaneli Ernesto
2	Catania, S. Maria della Catena	11	Massimino
3	Gravina di Catania, Contrada S. Paolo	17	COMAR srl
	Enna		
1	Pietraperzia	17	Faro Gaetano & C. SnC
2	Villarosa	3+8	F.lli Casale srl
3	Centuripe	3	Sebo srl
	Messina		
1	Messina, Loc. Torrente Trapani	57	Vitale Immobiliare SpA e Residence Sur la Ville srl
2	S. Teresa Riva	18	Ditta Spimedil SpA
3	Barcellona Pozzo di Gotto	14	Siracusa Giuseppe
4	Rometta Marea, Complesso Quadrifoglio	35	SIL SpA
5	Furnari, Loc. Porto Rosa	28	Bazia Garden SpA
	Palermo		
1	Villabate, Via Ten. Ferrito n. 20	13	Cervinia Costruzioni srl
2	Palermo, Via Berrettaro n. 34	11	Lida Costruzioni srl

3	Palermo, Via La Masa n. 9	1	Impresa Amoroso Costr. SpA
4	Palermo, Via Berrettaro n. 34	1	Di Giovanni & Florà
5	Palermo, Via Cirrincione n. 64	3	Giordano & Maggiore snc
6	Palermo, L.go MT 1 11/12/13	3	Giordano & Maggiore sac
7	Bagheria, Via G. n. 5	5	Immobiliare Blando
8	Palermo	129	Farsura Costruzioni SpA
9	Bagheria	5	Immobiliare Roccaforte
10	Palermo, Via Berrettaro n. 34	2	Tommaso Lo Bianco e A.M. Oddo
11	Palermo, Via Cirrincione n. 64	1	M.F. Caldarella e R. Landini
12	Palermo, Via Cirrincione n. 64	1+gar.	Di Dio Antonellal-Parrinello E.
13	Corleone, Cont. S. Marco	8	Patella Nicolò
14	Palermo, Via T.S. 10 n. 4	1	Lucchese Amalia
15	Palermo, Via T.S. 10 n. 4	1	Raimondi e Cannatella
16	Palermo, Via T.S. 10 n. 4	1	Romeo Paolo e A. Lo Cascio
17	Trabia (PA), P.zza Mulini n. 13	7	Parrinella Cosimo
18	S. Cristina Gela, V. V. Eman. n. 1	2	Matesi Francesco
19	Palermo, Via T.S. 10 n. 4	1	Romeo Paolo é A. Lo Cascio
20	Palermo, Via Cirrincione n. 64	1	A. Mascali e C. Benincasa
21	Palermo, Via Cirrincione n. 64	1	Streva Francesco
22	Palermo, Via Cirrincione n. 64	1	N. Calò e R. Calabrese
23	Palermo, Via Cirrincione n. 64	1	R. Aquila e R. Savasta
	Ragusa		
1	Modica	1	Pitino Francesco
	Siracusa		
1	Avola	8	Marcì Salvatore
2	Augusta	11	Aronia SpA
3	Lentini	6+4	Gravina Sud srl
	Trapani		
1	Trapani, Via Virgilio	28	Immobiltorre SpA
2	Erice Casa Santa	16	CIES
3	Erice Cont. S. Giovannello	30	Ditta Morici Francesco
4	Erice Cont. Raganzili	7	Mazzara Antonino Liquidatore e Gallo Lauretta
5	Mazara Del Vallo	10	Edilmacif srl
6	Marsala, Via Mazzara n. 75	5	MGA Costruzioni srl
7	Marsala, Via del Fante	1	Foderà Beatrice
8	Marsala, Via del Fante	4	Trincilla Giuseppe
9	Salemi	3	Augusta Luigi

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, delle partecipazioni statali e delle poste e telecomunicazioni.* – Per conoscere – alla luce di quanto riportato dalla stampa nazionale in tema di telecomunicazioni (vedasi «La Repubblica» del 31 marzo 1985) –

1) quale sia la quota di azioni relative al capitale delle società SIP e STET in possesso, direttamente o indirettamente, di privati;

2) con riferimento agli ultimi 5 anni, quale sia stato l'incremento di capitale delle predette società nonchè l'incremento di valore di ogni singolo tipo di azione, l'ammontare di utile distribuito e la percentuale di rendimento del capitale investito;

3) l'entità dei debiti della società SIP nei confronti dell'ASST, data dal sorgere di ogni singolo cespite di debito, scadenza ed interesse applicato al 31 marzo 1985;

4) l'entità dei prelievi effettuati dalla società SIP dalla cassa conguaglio del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

5) valore dello «scatto» telefonico nel 1978 e successivi aumenti di esso in assoluto e percentuale sul 1978 sino al 31 marzo 1985 addebitato alle varie categorie di utenti;

6) tutte le altre forme di finanziamento a carico dello Stato e, direttamente o indirettamente, a carico di enti pubblici e, alla fine, della collettività.

Tenuti presenti i dati sopra richiesti si chiede, quindi, la motivazione economica e politica della destinazione in ingenti risorse della Cassa depositi e prestiti, così sottratte ad altre impellenti necessità squisitamente pubbliche, a finanziamenti agevolati alla società SIP che, dopo tutto, è un'impresa privata a scopo di lucro, ma della quale si può dire a rischio economico pari a zero visti i mezzi finanziari ed economici oltre che politici a disposizione.

Si chiede di conoscere in base a quali provvedimenti, legislativi ed amministrativi, sia stata possibile e sarà possibile la destinazione delle predette risorse della Cassa depositi e prestiti a finanziamento della società SIP.

Si chiede infine di sapere quale giustificazione, che non sia di mera necessità presunta di adeguamento economico o giustificativa di adesione ad istanze e pressioni della *lobby* politica del settore delle telecomunicazioni, possa essere addotta a sostegno della richiesta di aumenti autòmatici del corrispettivo dello «scatto» telefonico in un momento di tensione sociale in cui tutti gli automatismi, ed in modo particolare quelli relativi ai salari, sono giudicati in contrasto con le esigenze di programmazione economica e di contenimento dell'inflazione.

(4-01563)

(11 maggio 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che in merito ai problemi posti con l'atto parlamentare in esame non può che confermarsi quanto già precisato con la nota n. GM/43400/41/4-155/INT/BP del

10 maggio 1989, relativa all'interrogazione 4-00155 del 31 luglio 1987, presentata dal medesimo onorevole interrogante ed avente analogo contenuto.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)

POLLICE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Per conoscere:

se risponda al vero il fatto che la società SIP ritarda in maniera gravissima la cessione, chiesta dal Ministero, delle coppie urbane per rendere possibile l'allacciamento alle centrali *telex* di nuovi utenti; e, se ciò risponde al vero, quali provvedimenti ritenga di prendere per far cessare tale disservizio;

se sia vero che il Ministero ha deciso di frenare lo sviluppo del servizio *telex* e *teletex*, e ciò quando la domanda per tali servizi è ancora alta nonostante gli sforzi fatti dalla SIP per ritardare sempre più la cessione dei circuiti urbani e senza tener conto che il contribuente italiano ha finanziato tutti gli investimenti fatti e previsti anche dal piano decennale di sviluppo dei servizi di telecomunicazione;

se sia vero che gli utenti in lista di attesa per il mese di febbraio 1988 siano almeno tre o quattro mila;

se sia vero, per dare solo degli esempi, che a Roma, con una potenzialità di circa 12.000 punti di allaccio per utenti nelle centrali *telex*, ne vengono utilizzati solo 7.000 circa; che, sempre per il mese di febbraio 1988 e sempre a Roma, ne sono stati allacciati circa 30 su oltre 200 domande giacenti; che a Milano ne sono stati allacciati circa 90 su oltre 900 utenti *telex* in lista di attesa; che a Bologna, Cagliari, Perugia e Messina non è stato allacciato alcun utente, quando in lista di attesa ce ne sono parecchi;

perchè, nonostante l'aumento del numero delle centrali *telex* elettroniche e la possibilità di utilizzare piccole centrali elettroniche, ancora esistano, con costi per l'amministrazione delle Poste abbastanza elevati, circa 10.000 utenti *telex* allacciati in centrali situate in altre città o in altri centri *telex* lontani.

(4-01729)

(8 giugno 1988)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene opportuno premettere che l'amministrazione postale si è sempre adoperata per rendere i servizi *telex* e *teletex* di più facile accesso all'utenza e più efficienti nei suoi aspetti tecnici e funzionali.

Va sottolineata in proposito l'importanza dell'approntamento del nuovo regolamento del servizio *telex*, nel quale, dando attuazione alla direttiva della CEE per la liberalizzazione delle apparecchiature terminali, vengono proposte modifiche e semplificazioni a vantaggio dell'utenza, quali la diversificazione dei canoni di abbonamento in base

al tipo più o meno sofisticato dell'apparato (se dato in uso dall'amministrazione), l'eliminazione del deposito cauzionale, la riduzione dell'indennità di mora, la semplificazione delle procedure amministrative. Sono stati inoltre effettuati studi tendenti a verificare la possibilità di ridurre le tariffe per il traffico nazionale ed internazionale ed indagini presso l'utenza per individuare eventuali motivi di malcontento onde approntare gli strumenti idonei alla loro eliminazione; è stato, infine, predisposto un programma per la graduale sostituzione delle telestampanti più vecchie con altre di tecnologia elettronica avanzata compatibilmente con le esigenze di bilancio, e ciò per ovviare ad una delle principali cause di insoddisfazione degli utenti, come evidenziato dai risultati delle indagini di cui sopra.

Per quanto riguarda i ritardi lamentati dall'onorevole interrogante, che si verificherebbero nella cessione dei circuiti da parte della concessionaria SIP all'amministrazione postale, si significa che, nella maggioranza dei casi, i tempi necessari sono inferiori a quelli fissati dalla vigente convenzione che prevede 4 mesi per i circuiti urbani e settoriali e 10 mesi per i circuiti in aree di ordine superiore.

Una recente analisi svolta presso i circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche ha evidenziato che la media aritmetica nazionale dei tempi di cessione è di circa 3 mesi, con un tempo medio più elevato presso i circoli con minore richiesta d'utenza (Reggio Calabria, Palermo, Cagliari, Sulmona) mentre i circoli con richieste più elevate (Milano, Bologna, Genova, Ancona) riescono ad evadere le richieste in circa 40 giorni.

Si assicura, comunque, che non si mancherà di svolgere ogni ulteriore intervento presso la società concessionaria per ridurre i tempi di attesa, in particolare presso quelle sedi dove gli stessi sono risultati maggiori; in tal senso sono già state impartite disposizioni affinchè la concessionaria medesima conceda i circuiti con la massima celerità, rinviando il completamento dell'*iter* amministrativo a rapporto d'utenza già iniziato.

Nel far presente, inoltre, che sono in corso di acquisto apparati atti a potenziare le sezioni dati di alcune centrali elettroniche (Roma, Firenze, Genova, Palermo) che eviteranno il ricorso all'allacciamento delle utenze *teletex* in centrali lontane, si significa che, allo scopo di sviluppare il servizio stesso ed aprirlo a molti paesi europei, sono in atto specifiche indagini.

Con riferimento alla situazione del febbraio 1988 si comunica che le domande di allacciamento *telex* inevase erano 2.622; il ritardo nell'attivazione delle utenze è stato poi superato con il completamento delle forniture già avviate ed invero, nell'aprile 1989, le domande giacenti presso i vari circoli erano 833, di cui 454 sono in corso di definizione essendo già stati firmati i relativi contratti di utenza.

Per quanto concerne le particolari situazioni delle sedi indicate nell'atto parlamentare in esame, i dati sotto riportati confermano l'impegno dell'amministrazione postale di conseguire il potenziamento del servizio *telex*.

Centrali	Febbraio 1988		Aprile 1989				
	Domande in attesa	Utenti allacciati nel mese	Domande in attesa	Utenti allacciati nel mese	Contratti firmati	In attesa dei versamenti	Da invitare
Roma	216	36	170	28	96	37	37
Milano	828	96	143	28	70	73	–
Bologna	40	15	44	7	5	12	27
Cagliari	21	2	13	5	12	1	–
Perugia	36	7	9	–	1	8	–
Messina	15	6	2	–	1	1	–

Si deve riconoscere che nel passato è stato necessario ricorrere all'allacciamento provvisorio degli utenti *telex* in sedi lontane e ciò in relazione alla saturazione delle centrali elettromeccaniche di alcune città, che non erano più in grado di sopportare ulteriori incrementi di utenza o alla esecuzione di lavori in occasione della sostituzione di una centrale elettromeccanica con una a tecnologia elettronica.

Tuttavia il numero delle utenze allacciate su altri distretti sono scese dalle 9.212 alla data del 29 febbraio 1988 alle 8.148 del 30 aprile 1989; è in corso il trasferimento degli utenti lontani della centrale di Bologna (1.150) e di quelli della centrale di Venezia (730).

Per quanto riguarda le altre sedi la situazione è la seguente:

circa 3.250 utenti saranno restituiti ai distretti di appartenenza non appena ultimata l'installazione delle nuove centrali elettroniche in sostituzione di quelle elettromeccaniche (Verona, Como, Perugia e Cagliari);

circa 1.900 utenti rientrano nella competenza territoriale di centrali elettromeccaniche oramai sature per le quali è prevista la sostituzione con altre elettroniche di adeguata potenzialità (Catanzaro, Pisa, Novara e Forlì): la loro restituzione ai distretti di appartenenza dipende, pertanto, dai tempi di attuazione del programma anzidetto;

circa 800 resteranno utenti lontani in quanto, alla luce dell'attuale situazione del servizio *telex*, anche a livello internazionale oltre che locale, risulta antieconomico sostituire o ampliare le rispettive centrali di appartenenza.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e del tesoro e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che l'esigenza prioritaria della politica di Governo è il risanamento del bilancio e la riduzione della spesa pubblica;

che le manovre economiche finora varate a tale scopo incidono solo sui soggetti economicamente più deboli della società (disoccupati, pensionati, invalidi e handicappati);

che i pubblici servizi sono oggetto di lamentele per la eccessiva burocratizzazione e la farraginosità delle procedure da essi adottate,

l'interrogante chiede di sapere:

quale opinione possa trarsi dal risultato di accordi che favoriscono la lievitazione della spesa corrente per prestazioni straordinarie (si veda il fonogramma dell'ASST - ispettorato prima zona, protocollo n. 3063786 del 31 marzo 1988), in violazione dell'accordo intercompartimentale disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, articolo 9 e dello stesso articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, la cui applicazione sanciva la riduzione di due terzi dei precedenti massimali annui, relativi ai capitoli di spesa 104 e 126 per prestazioni straordinarie, da effettuarsi solamente in casi di imprevedibili ed eccezionali esigenze di servizio e non più inseribili nella programmazione del lavoro ordinario. In merito si fa presente che la circolare n. 112 dell'aprile 1979, relativa alla disciplina delle prestazioni straordinarie, stabiliva un congruo «stacco» di 30 minuti fra la prestazione ordinaria e quella straordinaria e l'uniformità, relativamente all'ora d'inizio delle prestazioni straordinarie, a livello di ogni singolo ispettorato di zona dell'ASST. Con fonogramma dello stesso ispettorato prima zona dell'ASST di Milano, protocollo n. 1065642 del 24 maggio 1988, avente per oggetto: «Interruzione fine lavoro ordinario et inizio prestazione straordinaria», contraddittoriamente viene abrogato il precedente ordine di servizio, protocollo n. 1064487 del 19 maggio 1988; questi atti, firmati dal medesimo capo dell'ispettorato prima zona dell'ASST di Milano a seguito delle rimostranze avanzate dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, affossano la «speciale normativa cautelativa sul lavoro straordinario», nonostante la già dichiarata conferma della giustezza applicativa, ribadita e disposta dalla direzione centrale del personale dell'ASST di Roma in osservanza delle disposizioni di legge;

come possa giustificarsi la mancata attuazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, che regola la fruizione dei «permessi e ritardi». Tale normativa, nonostante la circolare dispositiva n. 132 del 5 maggio 1988, a firma dello stesso Ministro, non ha tuttora una corretta ed uniforme attuazione presso i vari uffici periferici della prima zona dell'ASST di Milano e Torino (stazioni telefoniche ed uffici interurbani di Milano e Torino), ad eccezione della sola sede dello stesso ispettorato prima zona dell'ASST, sito in via Principe Amedeo 5 a Milano, con decorrenza dal 1° giugno 1988, dove però si persiste a mantenere inutilizzata la strumentazione elettronica per il controllo e la gestione del personale, già predisposta dall'agosto del 1984 in conformità alla circolare del Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica dell'11 gennaio 1985, n. 33.10.1/EC 20193;

se non si intenda disporre opportuni accertamenti in materia di «congedi straordinari» concessi e goduti senza adeguata documentazione giustificativa o addirittura per motivi la cui «gravità» risulta quanto

meno discutibile, quali l'assistenza a familiari maggiorenni ed autosufficienti, che arrecano danno e nocumento alla pubblica amministrazione, nonchè clientelismo per le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'ASST - ispettorato prima zona - Milano;

se corrisponda al vero che i membri della segreteria e del direttivo della UIL-TeS fruiscono di «permessi sindacali» distribuiti mediamente su 20 dei 25 giorni lavorativi mensili, riscontrabili negli appositi modelli 75 delle presenze giornaliere, conservati presso l'ispettorato prima zona e presso l'ufficio interurbano di Milano;

quale opinione possa trarsi dal risultato del «gruppo di lavoro» costituito presso l'ASST - ispettorato prima zona - Milano, ai fini della corresponsione della maggiorazione del «premio industriale» ai revisori coordinatori, con provvedimento protocollo n. 1057231 del 20 aprile 1988, risultato in cui sono previste esclusivamente tutte le situazioni esistenti come delle eccezioni alla regola, allo scopo di attribuire indiscriminatamente la maggiorazione del premio succitato;

sè non si ritenga di dover autorevolmente intervenire per porre termine alla «scandalosa» gestione di detto ispettorato, fatto presente che il termine «scandalosa» è chiaramente eufemistico, come provano le decine di interrogazioni dallo stesso presentate, alle quali non è conseguito alcun intervento, se non della magistratura penale, e alle quali sono state date risposte incomplete, incongruenti, inveritiere o addirittura addomesticate e di puro comodo al limite del ridicolo;

quali provvedimenti amministrativi e disciplinari si intenda prendere nei confronti dei responsabili dell'ispettorato prima zona dell'ASST di Milano, qualora vengano accertarte le situazioni rappresentate.

(4-01803)

(28 giugno 1988)

RISPOSTA. - Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno precisare che l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, ha stabilito che lo straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e che nei casi in cui esso sia elemento indispensabile, debba effettuarsi tendenzialmente una compensazione in termini di ore libere.

L'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, nel ribadire che il ricorso al lavoro straordinario è consentito esclusivamente per esigenze eccezionali, imprevedibili e non programmabili e che, a richiesta del dipendente, può essere compensato con ore libere o riposi giornalieri, ha disposto, altresì, la maggiorazione delle tariffe vigenti e la contestuale proporzionale riduzione del numero delle ore di prestazioni straordinarie, al fine di contenerne la spesa entro i livelli dei precedenti anni.

La circolare della direzione centrale del personale del 18 gennaio 1988 ha dato concreta attuazione alle disposizioni di cui sopra. Con essa sono stati, infatti, invitati tutti gli organi centrali e periferici a contenere la programmazione del lavoro straordinario entro gli stanziamenti di bilancio previsti per i capitoli 104 e 126 rimasti invariati rispetto al precedente anno.

Conseguentemente il fonogramma dell'ispettorato prima zona n. 3063786 del 31 marzo 1988 ha disposto la copertura dei turni esclusivamente con prestazioni ordinarie stabilendo, altresì, che soltanto in casi eccezionali, la cui valutazione è rimessa alla discrezionalità del direttore dell'ufficio, possono essere attivati turni di straordinario fino al limite massimo di 3 ore; la disciplina relativa alla regolamentazione dei turni ordinari e straordinari appare, pertanto, in linea con la vigente normativa.

La circolare n. 112 del 22 marzo 1979 prevede, inoltre, che il personale osservi un intervallo di almeno 30 minuti tra il termine dell'orario d'obbligo e l'inizio della prestazione straordinaria; esclusivamente al personale tecnico delle stazioni telefoniche operante presso i servizi di commutazione delle centrali CIMA ed equiparate, i cui turni prevedano diversi intervalli di riposo per complessivi 90 minuti in ogni turno di 6 ore, è consentito di effettuare lo straordinario senza soluzione di continuità.

Si soggiunge, peraltro, che nulla vieta di effettuare prestazioni straordinarie o recuperi di permessi e ritardi in prosecuzione dell'orario d'obbligo negli uffici in cui non è previsto il servizio mensa.

Per quanto riguarda, poi, l'asserita mancata attuazione dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, che disciplina la materia dei permessi e dei ritardi, si precisa che la circolare n. 132 del 5 maggio 1988 prevede espressamente che tutti i permessi e ritardi siano recuperati entro il mese successivo a quello di fruizione secondo un programma di recupero stabilito dal direttore dell'ufficio di appartenenza del dipendente in relazione alle esigenze del servizio.

Nei casi in cui, per eccezionali motivi, non sia possibile disporre i recuperi, si provvede alla trattenuta di una somma pari alla retribuzione complessiva spettante al dipendente per il numero di ore non recuperate.

Tale normativa ha ottenuto concreta applicazione presso tutti gli uffici dipendenti dal 1° giugno dello scorso anno; soltanto presso l'ufficio interurbano di Milano e la stazione telefonica di Milano-Bersaglio si è registrato un ritardo di alcuni giorni rispetto a tale data.

In merito all'orario di lavoro si significa che il sistema elettronico esistente presso la sede dell'ispettorato prima zona di Milano è stato, a suo tempo, predisposto al fine di impedire l'accesso all'edificio a persone estranee e, infatti, solo inserendo l'apposito tesserino magnetico il tornello si sblocca consentendo l'ingresso.

Allo stato attuale, pertanto, non è possibile elaborare i dati relativi all'orario di ingresso e di uscita di ogni singolo dipendente, in quanto tali informazioni vengono trascritte su carta e non sono immagazzinate nella memoria di un elaboratore.

Per il necessario lavoro di decodifica dei dati riguardanti ciascun dipendente, che dovrebbe essere eseguito manualmente, occorrerebbe un numero di unità superiore a quello attualmente utilizzato per la tenuta degli appositi registri di presenza.

Per effettuare il controllo elettronico delle presenze in servizio, quindi, si dovrà procedere all'utilizzazione di una strumentazione di diverso tipo, sui cui tempi di installazione non è possibile, al momento, avanzare previsioni attendibili.

Per quanto attiene al congedo straordinario si precisa che, come previsto dall'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, esso viene concesso al personale dipendente, esclusivamente per gravi e documentati motivi ed è, inoltre, subordinato alla rigorosa valutazione dell'effettiva gravità dei motivi addotti e della compatibilità dell'assenza con le esigenze del servizio.

Le aspettative per motivi sindacali da concedere ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dell'articolo 23 della legge 3 aprile 1979, n. 101, sono fissate in rapporto al numero di dipendenti in attività di servizio e proporzionalmente ai risultati conseguiti nelle elezioni dei rappresentanti del personale postelegrafonico in seno al consiglio di amministrazione.

Presso l'ispettorato prima zona e presso l'ufficio interurbano di Milano fruiscono mensilmente di tali permessi dalle 2 alle 12 unità appartenenti alla UIL-TES, per periodi che variano da un minimo di 1 ora ad un massimo di 60 ore ciascuno: l'entità di tali permessi non appare eccessiva se si considera che, secondo quanto disposto dall'articolo 47 della citata legge 18 marzo 1968, n. 249, i permessi in questione, oltre che per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale sindacale e per l'espletamento della normale attività sindacale, sono concessi anche per partecipare a congressi e convegni nazionali ovvero a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione.

Per quanto riguarda, infine, l'attribuzione delle mansioni di coordinatore, occorre precisare che esse sono state conferite nel rispetto delle disposizioni impartite dalla direzione centrale personale e affari generali con fono circolare del 23 gennaio 1988 che subordina l'incarico di coordinamento, e quindi la relativa maggiorazione del premio industriale, alla sussistenza di gruppi di lavoro composti di almeno 5 unità, ovvero 3 nel caso di particolare rilevanza della materia, la cui attività necessita di coordinamento.

Presso l'ispettorato prima zona di Milano sono stati conferiti 12 incarichi di coordinamento, di cui 3 comprendevano meno di 5 ma almeno 3 unità, mentre presso l'ufficio interurbano di Milano ne sono stati attribuiti 20, di cui 7 con meno di 5 unità.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, di grazia e giustizia, delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Premesso:

che la legge 5 maggio 1976, n. 245 recante «Disciplina per la istituzione e la gestione delle mense nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni», rigidamente ispirata al contenimento della relativa attività sociale, a seguito delle interpretazioni e conseguenti disposizioni emanate da funzionari centrali e periferici, è stata *in toto* stravolta nelle sue finalità;

che con i decreti interministeriali delle Poste e del Tesoro, datati 9 marzo 1977 e 3 marzo 1978, è stata data attuazione rispettivamente ai disposti degli articoli 2 e 4 della legge n. 245 del 1976;

che la circolare ministeriale n. 11 del 12 giugno 1978, protocollo n. DG/CO/2/3/34420, il telegramma dell'allora Ministro delle poste e telecomunicazioni, onorevole Clelio Darida, n. 249/316 del 13 settembre 1980 e la circolare ministeriale n. 10 del 13 maggio 1983, protocollo n. DG/CO/1/4/003507, ribadiscono le finalità dell'istituzione del servizio-mensa limitatamente a requisiti soggettivi (essere dipendenti delle aziende del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e essere applicati a determinati uffici) ed in tal modo discriminanti, elaborati dalla commissione mista aziende fra le poste e telecomunicazioni-sindacati e sistematicamente violati a livello periferico dalle stesse organizzazioni sindacali di settore;

che la spesa per l'istituzione del servizio mense nelle aziende o dei servizi sostitutivi di refezione è passata dai 4,5 miliardi del 1976 ai circa 50 miliardi dell'anno 1983 e che le economie di spesa, relative agli anni successivi, non si sono determinate. Infatti l'Istituto postelegrafonici ha dichiarato di dover sostenere per l'anno in corso una spesa che può superare i 150 miliardi, indipendentemente dalla pesante discriminazione nei confronti del personale amministrativo e o a turno fisso, soggetto all'osservanza dell'articolo 1 punto 1° del decreto interministeriale 9 marzo 1977 e quindi al possesso dei requisiti indicati alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) della succitata circolare n. 10 e alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*), della «Nuova normativa di accesso alle mense aziendali» approvata dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella seduta del 20 gennaio 1987, che comporta la presenza in servizio nell'intero arco di tempo compreso tra le ore 12 e le ore 15, ovvero tra le ore 19 e le ore 21,

l'interrogante chiede di sapere:

se non debba essere considerata illegittima la circolare emessa, quale disposizione applicativa in violazione della suddetta normativa, dall'ex direttore generale dell'ASST di Roma, dottor Modestino Zerella – protocollo n. 54804080 dell'11 novembre 1983 – parzialmente modificata con nota della direzione centrale personale e affari generali – reparto V, sezione II - ASST di Roma – in materia di «accesso alle mense aziendali» – protocollo n. 5521535 del 14 aprile 1988 – in quanto omette l'inequivocabile disposto dell'articolo 2, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 245, che stabilisce inderogabilmente che l'intervallo di tempo occorso per usufruire del servizio di refezione deve essere sempre portato in aumento al normale orario di lavoro ordinario o straordinario;

se non debba essere considerata una illiceità la disposizione, emessa con fonogramma protocollo n. 5008589 del 25 luglio 1983 firmato dal direttore centrale personale e affari generali, ASST di Roma, dottor Ennio Iannelli, la quale in violazione dell'articolo 1, punto 1°, del decreto interministeriale del 9 marzo 1977, ha permesso di fruire del buono-mensa a tutto il personale dell'esercizio soggetto a turni continuativi diurni o puramente alternativi diurni. Tale disposizione ha, infatti, arbitrariamente stabilito, per detto personale, la riduzione della presenza in servizio nell'intero arco di tempo compreso dalle ore 12 alle ore 14 anzichè dalle ore 12 alle ore 14,30, come sancito dalla circolare ministeriale n. 10, o dalle ore 12 alle ore 15 come previsto dalla decretazione succitata e dalla «nuova normativa di accesso alle mense

aziendali» recepita in un nuovo decreto interministeriale approvato dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e non ancora controfirmato dal Ministro del tesoro;

se non sia legittimo l'intervento della competente procura generale della Corte dei conti per avviare il relativo procedimento di ristoro dell'indebita spesa a carico dell'erario dello Stato determinata sia dalla succitata circolare dell'ex direttore generale dell'ASST, dottor Modestino Zerella, sia dal fonogramma surriferito dell'attuale direttore centrale personale e affari generali dell'ASST di Roma, dottor Ennio Iannelli;

quale sia, a decorrere dalla suindicata disposizione del dottor Ennio Iannelli, praticamente abrogata dalle normative esistenti e da quelle di nuova elaborazione, la quantità dei buoni-mensa elargiti al personale, soggetto a turni alternativi diurni o continuativi diurni che non ha osservato la presenza in servizio nell'intero arco di tempo dalle ore 12 alle ore 14,30 (circolare n. 10) o ore 15 (decreto interministeriale del 9 marzo 1977), ovvero dalle ore 19 alle ore 21, e applicato presso tutti gli uffici interurbani e tutte le stazioni telefoniche in cui esiste il servizio mensa dei cinque ispettorati di zona dell'ASST;

quanti siano, in base alle disposizioni contenute nella lettera del dottor Modestino Zerella, i dipendenti dell'esercizio ASST (telefonisti, tecnici e ex ausiliari) che, a decorrere dalla data della circolare ministeriale n. 10 ed anche di quella precedente n. 11 del 12 giugno 1978, non abbiano osservato quanto sancito dall'articolo 2, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 245;

se il Ministro di grazia e giustizia sia stato informato dell'esistenza di una serie di esposti-denuncia datati 6 marzo 1979 e 19 dicembre 1981, che hanno formato i seguenti procedimenti penali: procura della Repubblica di Milano - procedimento penale ruolo n. 1715/82-A-RGPM; pretura penale 5ª sezione - procedimento penale ruolo n. 8104/82-RGA, n. 5698 sezione Milano. Successivamente il procedimento penale ruolo n. 1715/82-A-RGPM, scorporato dal reato di cui all'articolo 640, secondo comma, numero 1, del codice penale, fu affidato alla competenza della pretura penale, 5ª sezione di Milano, ruolo n. 5785/87-A-RG e vedeva incriminati per il reato di omissione i dirigenti dell'ispettorato della prima zona dell'ASST di Milano in carica dall'anno 1984 all'anno 1987. Detto procedimento il 17 febbraio 1988 con assicurata n. 1269 veniva trasmesso dalla pretura penale di Milano alla pretura penale di Roma per competenza;

se lo stesso Ministro sia stato informato dello specifico esposto-denuncia datato 11 dicembre 1987 che ha formato i seguenti procedimenti: procura della Repubblica di Torino, procedimento penale ruolo n. 5945/87-C-RGP, sostituto procuratore dottor Fassio, e pretura penale 4ª sezione di Roma, procedimento penale ruolo n. 33645/88-A-RG, dottor Luberti.

(4-01905)

(7 luglio 1988)

RISPOSTA. - Al riguardo si ricorda che la legge 5 maggio 1976, n. 245, ha disciplinato la istituzione e la gestione delle mense nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni:

l'articolo 2 in particolare stabilisce che l'intervallo per la fruizione delle mense stesse deve essere portato in aumento al normale orario di lavoro.

Per l'attuazione pratica della predetta legge presso tutti gli uffici centrali e periferici delle due aziende del Ministero vennero emanati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, il decreto interministeriale Poste-Tesoro 9 marzo 1977 e la circolare ministeriale n. 11 del 12 giugno 1978: in quest'ultima si precisava che aveva titolo ad usufruire della mensa il personale dell'esercizio addetto a turni rotativi nonchè il personale comandato in turni di servizio, ordinario e straordinario, dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 19 alle ore 21.

Si ribadiva, inoltre, che l'intervallo di tempo per la partecipazione alla mensa ed ai servizi sostitutivi doveva essere portato in aumento al normale orario di lavoro ordinario e straordinario e si disponeva la permanenza in vigore della telecircolare del ministro Malfatti n. 723/306 del 14 maggio 1970 con la quale era stata autorizzata la concessione di permessi durante l'orario di lavoro in misura non superiore a trenta minuti, per esigenze personali e per la refezione, ai dipendenti tenuti a turni continuativi di servizio di durata non inferiore a sei ore; si chiariva, comunque, che, qualora fosse stato concesso un permesso per altre esigenze durante il turno di lavoro, l'intervallo per il pasto doveva essere recuperato.

La disciplina dell'accesso alle mense è stata, poi, modificata con circolare n. 10 del 13 maggio 1983: con essa veniva stabilito, fra l'altro, che poteva usufruire della mensa il personale addetto ogni giorno ad un turno – dei tre in cui si articolava l'attività giornaliera dell'ufficio – diverso da quello del giorno precedente ed il personale presente in servizio nell'intero arco di tempo compreso tra le ore 12 e le ore 14,30 ovvero tra le ore 19 e le ore 21; veniva precisato, altresì, che l'intervallo per la refezione non era fungibile con le brevi interruzioni del lavoro consentite dalla menzionata telecircolare n. 723/306 del 14 maggio 1970 e doveva quindi essere portato in aumento al normale orario di lavoro.

Nel luglio 1983 le due aziende postelegrafoniche emanarono una identica disposizione integrativa della sopracitata circolare n. 10, con la quale in particolare veniva sottolineato l'obbligo del recupero qualora la refezione fosse stata consumata durante l'orario di effettivo servizio.

Era stabilito, inoltre, che, oltre al personale addetto ai turni rotativi ed a quello presente in servizio dalle ore 12 alle ore 14,30 e dalle ore 19 alle ore 21, aveva titolo ad accedere alla mensa anche il personale dell'esercizio addetto a turni alternativi, che si avvicendava, cioè, con periodicità massima settimanale, in uno dei due turni (mattino e pomeriggio) in cui si articolava l'attività giornaliera dell'ufficio, purchè fosse in servizio per tutta la durata del turno di lavoro e nell'intero arco di tempo tra le ore 12 e le ore 14 e tra le ore 19 e le ore 21.

Detta disposizione integrativa fu sanzionata, subito dopo, con il decreto interministeriale Poste-Tesoro del 27 luglio 1983.

La disposizione relativa all'obbligo di portare l'intervallo per la refezione in aumento al normale orario di lavoro venne, poi, riesaminata, a richiesta delle organizzazioni sindacali CISL-SILTS,

UIL-Tes e CGIL-FILPT, e parzialmente modificata: in concreto si consentì al personale dell'esercizio degli uffici interurbani e delle stazioni telefoniche di accedere alle mense durante i consueti intervalli di riposo, senza obbligo di recupero al termine del turno, fino ad un massimo di 30 minuti, con conseguente divieto di fruire, in aggiunta, delle brevi interruzioni concesse con la ripetuta telecircolare n. 723/306.

Ciò in quanto era stato constatato che l'organizzazione dei turni nelle stazioni telefoniche e nelle sale di commutazione – con particolare riguardo alle centrali CIMA, nelle quali al personale venivano e tuttora vengono concessi intervalli frazionati di riposo per complessivi 90 minuti in ogni turno di 6 ore – non consentiva di ottemperare rigidamente al dettato della circolare n. 10 del 13 maggio 1983, senza provocare sconvolgimento nei turni e conseguente disservizio.

La suddetta disposizione è stata successivamente variata, limitando al solo personale addetto ai terminali video CIMA o similari la possibilità di usufruire della mensa negli intervalli di riposo concessi durante il turno di servizio, senza obbligo di recupero al termine del turno stesso.

Infine, con decreto interministeriale Poste-Tesoro del 17 giugno 1988 sono stati ulteriormente modificati i requisiti di accesso alla mensa, prevedendo, fra l'altro, che di essa può usufruire tutto il personale applicato presso gli uffici esecutivi, il personale addetto ad un turno dei tre in cui si articola l'attività giornaliera dell'ufficio a turni rotativi e che partecipa effettivamente alla rotazione dei turni ed il personale che sia comunque presente in servizio nell'intero arco di tempo compreso tra le ore 12 e le ore 15 o tra le ore 19 e le ore 21.

Tutto ciò premesso, si ritiene che la disposizione dell'ASST dell'11 novembre 1983, successivamente modificata in data 14 aprile 1988, deroghi solo formalmente all'obbligo del recupero, sancito dall'articolo 2 della legge n. 245 del 1976 e dalla circolare n. 10 del 1983.

È da precisare, al riguardo, che con la citata disposizione si è inteso consentire, in considerazione della gravosità del servizio reso, al solo personale di commutazione ed a quello tecnico delle stazioni telefoniche, limitato poi al personale addetto ai tavoli di commutazione CIMA o similari, di accedere alle mense durante i consueti intervalli di riposo concessi con la telecircolare del 1970, al fine di non provocare sconvolgimenti dei turni e conseguente disservizio. Infatti, se si fosse aggiunto alle suddette pause di riposo l'intervallo della mensa, da recuperarsi successivamente, si sarebbero provocate disfunzioni nel servizio, dato che il personale sarebbe stato lasciato libero per lo più in ore di punta, mentre avrebbe effettuato il recupero in ore di minor traffico, in concomitanza con il personale del turno successivo: in tal caso avrebbe potuto anche verificarsi indisponibilità di posti di lavoro.

La disposizione, pertanto, è stata a suo tempo emanata nell'interesse del servizio ed in ogni caso non ha comportato riduzione dell'orario effettivo di lavoro, essendo il pasto consumato durante gli intervalli di riposo consentiti dalla ripetuta telecircolare n. 723/306 tuttora in vigore, nè appare in contrasto con la prescrizione dell'articolo 2 della legge n. 245 del 1976 che ha inteso vietare riduzioni dell'orario effettivo di servizio.

Per quanto concerne poi la presunta «illiceità» della disposizione del 25 luglio 1983, che sarebbe stata in contrasto con l'articolo 1, punto 1, del decreto interministeriale 9 marzo 1977, si ricorda che la disposizione stessa fu diramata facendo riferimento al provvedimento in corso di perfezionamento ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 245 del 1976, provvedimento che si concretò nel decreto interministeriale 27 luglio 1983.

Alla luce di quanto sopra, si ritiene di poter affermare che nessun danno erariale è derivato dalle sopraindicate disposizioni dell'ASST per cui non sarebbe giustificato l'intervento della procura generale della Corte dei conti in merito.

Non si ravvisa, di conseguenza, la necessità di esperire le complesse indagini necessarie per individuare i dipendenti che hanno beneficiato delle disposizioni contestate e la quantità di buoni mensa ad essi concessi.

Infine, per quanto concerne i procedimenti penali citati nell'atto parlamentare in esame si comunica che il procedimento penale n. 8104/82 registro generale A contro otto persone, per diversi reati (articoli 323, 328, 612, 581 e 594 del codice penale), non tutti ascritti a ognuno degli imputati, è pendente in fase istruttoria presso la pretura di Milano.

Il procedimento penale n. 5785/87A a carico di tre persone, per il reato di cui all'articolo 328 del codice penale, è stato trasmesso per competenza il 15 febbraio 1988 dalla pretura di Milano a quella di Roma, ove è pendente in istruttoria, con il n. 51741/88RG, presso la prima sezione penale.

Il procedimento penale n. 33645/88 della pretura di Roma, quarta sezione penale, è stato definito con decreto di archiviazione ai sensi dell'articolo 74 del codice di procedura penale in data 4 giugno 1988.

Il procedimento penale n. 5495/87C (e non 5945/87C), della procura della Repubblica di Torino, originato da un esposto con il quale venivano segnalate presunte illegittimità nella regolamentazione delle pause di lavoro dei dipendenti per il godimento del servizio mensa nelle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, è stato inviato da detto ufficio al giudice istruttore con richiesta di archiviazione in data 30 gennaio 1988, non essendo state ravvisate nei fatti segnalati circostanze di rilevanza penale.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che nella seduta del 15 dicembre 1987 è stata presentata l'interrogazione 4-00787 tendente a conoscere se, perchè e come fossero stati effettuati trasferimenti di unità presso gli uffici della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Milano al di fuori dei tempi e dei modi previsti dalla nota circolare 4/85;

che, in data 9 giugno 1988, è stata fornita risposta con la quale il Ministro interessato, confermando gli avvenuti movimenti, li motiva con esigenze di servizio a carattere provvisorio, ragione per cui non si rende necessario acquisire i pareri della commissione consultiva,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia vero che la predetta circolare subordina proprio alle esigenze di servizio, tanto da quantificare i posti disponibili, i movimenti di personale anche per diversa applicazione, rendendo per ciò disponibile la relativa graduatoria sino al 31 dicembre;

se il termine «provvisorio» non sia stato utilizzato impropriamente e se, quindi, le 15 unità risultino tuttora utilizzate negli uffici ove furono distaccate;

quando e come i direttori degli uffici cassa, economato e ragioneria rappresentarono le cosiddette contingenti necessità per il distacco di 7 unità di IV categoria;

se le ragioni di salute, a fondamento della richiesta di distacco dell'operatrice di esercizio Costanzo Crocetta, furono considerate comparativamente con altre e da quale organo competente;

perchè per le mansioni di dattilografo presso l'ufficio sanitario provinciale di Milano non si è provveduto tramite interpellanza.

(4-02089)

(7 settembre 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che, in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 53 del 1984 e di quanto previsto negli accordi tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali stipulati in data 30 novembre 1984 e 21 marzo 1985, i movimenti per diversa applicazione ed i trasferimenti a domanda del personale, inquadrato nelle otto categorie professionali dell'esercizio, vengono disposti tenendo presenti le situazioni numeriche del personale presso gli uffici di provenienza e di destinazione, nonchè l'esigenza di salvaguardare le professionalità acquisite al fine di assicurare la migliore funzionalità dei servizi istituzionali.

In particolare la mobilità del personale per diversa applicazione è disposta dal direttore provinciale nell'ambito degli uffici da lui dipendenti, compresi quelli direzionali, ubicati nello stesso comune, per posti disponibili in ogni qualifica di ciascuna delle otto categorie.

Le relative graduatorie vengono compilate con i criteri dettati dall'articolo 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sulla base dei princìpi e delle limitazioni sopra richiamati, entro il 31 gennaio e rimangono valide fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Occorre, in proposito, precisare che la direzione provinciale di Milano negli anni 1988-89 ha effettuato limitati movimenti di personale in quanto il centro di meccanizzazione postale di Roserio ha assorbito notevoli contingenti di unità di tutte le categorie; l'organo periferico ha, pertanto, dato concreta attuazione soltanto ai movimenti per i quali si è realizzato uno scambio diretto di personale tra due uffici ed ha commutato in definitivi trasferimenti tre provvedimenti di distacco in corso; ha rinnovato infine alcuni dei distacchi già disposti (7 su 15) per i

quali continuano a sussistere le esigenze di servizio che li hanno, a suo tempo, motivati.

Per quanto concerne, in particolare, i provvedimenti relativi al personale di quarta categoria distaccato presso gli uffici cassa, economato e ragioneria provinciale, si significa che essi hanno interessato, esclusivamente, unità che, sulla base di certificazione sanitaria, risultavano non idonee a svolgere utile servizio presso gli uffici di applicazione e che, pertanto, i funzionari responsabili hanno ritenuto opportuno sostituire con unità valide che potessero assicurare un migliore svolgimento del servizio presso gli uffici di movimento postale.

Tali movimenti, come precisato nella risposta fornita alla interrogazione 4-00787 presentata dall'onorevole interrogante, esulano dalla disciplina prevista per i trasferimenti di personale e rientrano, invece, della sfera discrezionale del direttore provinciale che, nell'attuare gli spostamenti, ha cercato di favorire coloro che, per motivi di salute, avevano avanzato richiesta in tal senso.

Tale è il caso dell'operatore di esercizio Costanzo Concetta la cui richiesta, corredata di certificati medici ed attestato di invalidità civile, ha avuto esito favorevole in quanto la situazione in essa rappresentata è apparsa, secondo la valutazione del responsabile del personale, più meritevole, rispetto alle altre, di essere accolta.

Si soggiunge, infine, che alla copertura del posto di dattilografo presso l'ufficio sanitario provinciale non si è provveduto mediante interpellanza stante la carenza di personale che si registra in tale qualifica presso la direzione provinciale di Milano; l'incarico venne, pertanto, affidato ad una unità, in possesso di uno specifico attestato del superamento di un corso di dattilografia, che, però, dall'11 febbraio 1988 non fa più parte dell'organico di questa amministrazione.

Al suo posto è subentrato un dattilografo proveniente, in posizione di distacco, dalla direzione provinciale di Chieti in quanto il perdurare della citata carenza organica non ha consentito di provvedere alla copertura del posto vacante con unità in servizio nella provincia.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)

POLLICE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri delle partecipazioni statali e delle poste e delle telecomunicazioni e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* - Per conoscere:

se corrisponda al vero che, presso l'ASST - ispettorato prima zona di Milano, una utenza telefonica SIP, privata, intestata ad un custode della sede dell'ispettorato in via Principe Amedeo 5, ed ivi installata, disdettata al momento del trasferimento di questi nel corso dell'anno passato, non sia stata disattivata in centrale ma lasciata attestata all'impianto interno dell'ispettorato ASST dopo aver rimosso il solo apparecchio telefonico;

se corrisponda al vero che qualcuno, di propria iniziativa o su sollecitazione od ordine di altri, abbia manomesso gli impianti della rete

interna dell'ispettorato ASST collegando tale linea, abusivamente, con l'apparecchio telefonico del responsabile sindacale della CISL-SILTS locale, abilitandolo così all'uso della teleselezione;

se corrisponda al vero che, a fronte del traffico teleselettivo così svolto, la SIP abbia emesso un certo numero di fatture a carico dell'ASST per importi di alcuni milioni di lire, fatture che l'ispettorato prima zona ASST non è in condizioni di poter pagare e che pertanto giacciono in attesa di un «grazioso» annullamento.

Qualora il fatto dovesse risultare vero, indipendentemente dalle argomentazioni che verranno addotte a sua pseudo-giustificazione, l'interrogante chiede di sapere:

se non sia ancora giunta l'ora di un decisivo intervento per riaffermare la vigenza della norma e non del clientelismo in una struttura pubblica ove sembra che l'osservanza della norma da parte dei dipendenti sia un puro «*optional*» e non un dovere;

quali decisioni e provvedimenti i Ministri in indirizzo intendano adottare in ordine ai fatti specifici accertati.

(4-02477)

(22 novembre 1988)

RISPOSTA. - Al riguardo si fa presente che l'utenza telefonica cui si riferisce l'onorevole interrogante era stata, a suo tempo, assegnata, in regime di franchigia urbana, all'operatore di esercizio Angelini Domenico, in quanto il medesimo svolgeva mansioni di custode della sede dell'ispettorato prima zona di Milano in via Principe Amedeo, 5.

A seguito del distacco - poi trasformato in trasferimento definitivo - del citato dipendente presso la stazione telefonica di Perugia, in data 25 giugno 1987 è stato chiesto alla competente direzione regionale della SIP di provvedere alla disattivazione dell'utenza telefonica intestata all'Angelini, disattivazione che, per circostanze non note all'ASST, è avvenuta solo in data 25 luglio 1988.

Le fatture riguardanti il traffico telefonico svolto dall'utenza in questione e relative al sesto bimestre 1987, nonchè ai bimestri primo, secondo e terzo del 1988, per un totale di lire 4.094.000, sono state recapitate all'ispettorato.

Considerata, però, l'anomalia di un simile addebito, l'ispettorato in parola ha ritenuto opportuno non pagare il suddetto importo e di chiarire la vicenda con la sede regionale della SIP la quale ha successivamente provveduto all'annullamento dei bollettini di pagamento.

Nel significare, infine, che il ripetuto ispettorato ha precisato che non risulta essere stata sollecitata nè, tantomeno, effettuata alcuna manomissione della rete telefonica interna per realizzare il collegamento abusivo di cui è cenno nell'atto parlamentare cui si risponde, si fa presente che in ordine ai fatti menzionati sono in corso accertamenti da parte della polizia di Stato.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che in data 30 novembre 1987 fu presentata l'interrogazione 4-00700;

che in data 24 settembre 1988, alla notevole distanza di ben 10 mesi, è stata fornita risposta protocollo GM/40069/218/4-00700/INT/RG;

che nella medesima non si forniscono tutte le precisazioni formulate,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia vero che il signor Guadagnin Antonio, direttore del telegrafo di Padova, è stato segretario provinciale della CISL-SILP;

se sia vero che il signor Guadagnin Antonio è stato applicato solo nel 1984;

se sia vero che la signora Veneroso Alessandrina è stata applicata presso la segreteria del medesimo ufficio sin dal 1974;

se sia vero che dal 1974 al 1987 a carico della suddetta non risulta segnalazione alcuna negativa e che la permanenza in quella mansione per ben 13 anni è stata esente da qualsiasi contestazione nei rapporti con il personale;

se sia vero che la lettera del Guadagnin con cui la Veneroso veniva esonerata dall'incarico ed allontanata dall'ufficio non contiene motivazioni di sorta;

se sia vero che il ricorso gerarchico esperito dall'interessata non sia stato nè esaminato nè riscontrato;

se alla luce di tutti i precedenti interrogativi non si ritenga rispondente sia agli interessi dell'azienda che del personale dipendente ed in particolare al buon diritto della signora Veneroso richiamare almeno il signor Guadagnin ad una più corretta gestione, nelle forme e nella sostanza, delle cose dell'amministrazione.

(4-02517)

(30 novembre 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si informa che, effettivamente, il signor Guadagnin Antonio, direttore dell'ufficio telegrafico provinciale di Padova dal 1° aprile 1984, ha in passato ricoperto la carica di segretario provinciale della CISL-SILP.

Detto funzionario, in data 15 giugno 1987, ha disposto il trasferimento dell'operatore specializzato di esercizio Veneroso Alessandrina, addetta alla segreteria dell'ufficio telegrafico dal novembre 1974, presso il centro elettronico messaggi in sala apparati, in qualità di capo settore.

Il motivo del provvedimento, pur se non espressamente indicato nella lettera con la quale il Guadagnin ha comunicato alla Veneroso la propria determinazione, era stato, comunque, illustrato all'interessata nel corso dei ripetuti colloqui che la stessa aveva avuto sia con il direttore provinciale di Padova che con il Guadagnin medesimo.

Circa l'asserita incongruità che l'amministrazione avrebbe operato nel rimuovere la Veneroso da un incarico che ricopriva da 13 anni senza riportare segnalazioni negative, si fa presente che la tolleranza di alcuni dirigenti – motivata, tra l'altro, dalle diverse mansioni (V

categoria) che la dipendente era chiamata a svolgere – non possono precludere ai dirigenti successivi il diritto di pretendere prestazioni ed impegno professionali adeguati all'incarico conferito.

Avverso il provvedimento di trasferimento, ritenuto dall'interessata lesivo dei propri legittimi interessi e viziato di eccesso di potere, è stato proposto ricorso gerarchico.

L'ispettore incaricato di eseguire i dovuti accertamenti, sulla base delle testimonianze raccolte sia presso i colleghi della Veneroso che da precedenti direttori del telegrafo, ha confermato quanto sostenuto dal signor Guadagnin circa il carattere litigioso della predetta dipendente, il suo scarso impegno professionale e le sue frequenti assenze dal servizio.

I tempi occorsi per raccogliere gli elementi di valutazione in merito alla vicenda non hanno, però, consentito di procedere all'adozione ed alla comunicazione del provvedimento ministeriale decisorio del gravame entro il termine prescritto per cui, preso atto delle considerazioni esposte dall'organo ispettivo, il ricorso stesso è stato considerato respinto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

In merito, infine, al comportamento tenuto dal Guadagnin non può che confermarsi quanto già riferito con nota GM/40069/218/4-700/INT/RG del 24 novembre 1988; si ritiene infatti che il provvedimento adottato sia scaturito dall'esigenza di ottenere un migliore funzionamento del servizio e, quindi, nell'interesse dell'amministrazione.

Non si è mancato, peraltro, come suggerito dall'ispettore incaricato di svolgere le indagini, di richiamare il Guadagnin a maggiore ponderatezza nei rapporti con il personale onde evitare comportamenti, come quello verificatosi nel caso in esame che, pur se mirati a favorire i dipendenti, possono ingenerare equivoci o spunti polemici.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* – Premesso:

che il coordinamento di base dei delegati delle poste e delle telecomunicazioni è un'organizzazione sindacale di categoria a carattere nazionale, legittimamente costituita e ufficialmente «riconosciuta»;

che in numerose e diverse circostanze suoi rappresentanti sono stati ricevuti da organi dell'amministrazione per discutere e trattare questioni relative al personale e all'organizzazione del lavoro;

che a seguito dell'emanazione dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 269 del 1987, ripetutamente, da parte di lavoratori imputati in procedimenti disciplinari dinanzi alle specifiche commissioni, è stato dato incarico a membri di tale organizzazione sindacale per l'esercizio del diritto di difesa;

che in tali circostanze ai partecipanti in qualità di difensori è stata giustificata l'assenza dal servizio;

che in data 30 agosto 1988 il rappresentante sindacale del coordinamento di base Galdo Enzo, della direzione provinciale di Milano, ha tutelato il collega Tuttobene Stefano dinanzi alla commissione disciplina di Alessandria e che per ciò ha chiesto d'essere considerato in assenza giustificata, anche eventualmente tramite concessione di permesso sindacale;

che con nota del 28 ottobre 1988 ciò gli è stato negato, obbligandolo a utilizzare una giornata del proprio congedo ordinario, fortunatamente ancora disponibile,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia legittimo tale comportamento, visto che consente non solo forti discriminazioni tra operatori sindacali impegnati nel medesimo esercizio ma condiziona persino la scelta stessa del difensore a situazioni di disponibilità soggettiva, vanificando così sostanzialmente il diritto di tutela previsto e garantito dalle recenti norme;

quali interventi specifici si intenda promuovere per sanare il caso segnalato.

(4-02561)

(13 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo occorre premettere che le aspettative per motivi sindacali sono concesse, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 23 della legge 3 aprile 1979, n. 101, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'amministrazione postale, con riferimento ai risultati conseguiti nelle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

Il decreto ministeriale del 17 settembre 1984, stabilisce, inoltre, all'articolo 4 che le assenze per motivi sindacali sono concesse anche a quelle organizzazioni che, pur non avendo partecipato alle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione o che, pur partecipandovi, non abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi, dimostrino di avere, nella provincia interessata, alla data delle elezioni, un numero di iscritti pari alle percentuali di voti validi espressi in occasione delle elezioni stesse.

L'organizzazione sindacale «Coordinamento di base» non possiede le condizioni previste dalla fattispecie normativa in esame e, pertanto, ai propri rappresentanti non possono essere concessi aspettative e permessi sindacali.

Per quanto attiene, poi, alla asserita mancata applicazione nei confronti del signor Vincenzo Galdo, delle disposizioni previste dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, occorre rilevare che questa amministrazione ha emanato, in data 11 giugno 1988, la circolare n. 6 attuativa della normativa in parola con la quale si precisa che, nei procedimenti dinanzi alle commissioni di disciplina, l'esercizio del diritto di difesa spettante ai dipendenti possa essere garantito mediante l'assistenza, se richiesta dall'interessato, di un rappresentante sindacale appartenente alla stessa circoscrizione provinciale o comprensoriale dell'assistito.

Nel caso particolare, il procedimento disciplinare a carico del dipendente Stefano Tuttobene si è svolto ad Alessandria e, pertanto,

trattandosi di sede diversa da quella di applicazione del rappresentante sindacale Vincenzo Galdo, non è stato possibile giustificare l'assenza di quest'ultimo mediante la concessione del permesso sindacale.

Appare, peraltro, opportuno soggiungere che la direzione provinciale di Milano con nota del 26 agosto 1988 si è premurata di partecipare al sindacato «Coordinamento di base» il contenuto della citata circolare n. 6 avvertendo che per i motivi in essa rappresentati il rappresentante sindacale Vincenzo Galdo non poteva ritenersi facoltato all'assistenza del suindicato dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la circolare ministeriale n. 5 del 5 aprile 1988 regola la concessione dei «brevi permessi» e organizza il recupero dei ritardi;

che nella stessa si afferma, tra l'altro, che ogni breve permesso deve essere restituito mediante «prolungamento» dell'orario ordinario;

che in materia, in un episodio verificatosi presso la direzione provinciale delle Poste di Milano, gli organi di quella località hanno ripetutamente scritto che la dizione «prolungamento» esclude l'«anticipazione» dell'orario di servizio e ne prevede solo la «posticipazione»;

che perciò è stato annullato un recupero di un'ora e trenta effettuato dal dirigente di esercizio Galdo Vincenzo dell'economato provinciale delle Poste di Milano, procedendo all'addebito sulle intere competenze;

che sulla questione il coordinamento di base di Milano ha posto dei rilievi sia di comportamento che di interpretazione, ai quali non è stata data risposta,

l'interrogante chiede di sapere:

se sia corretta l'interpretazione secondo cui prolungamento debba intendersi solo come posticipazione dell'orario ordinario;

se altre direzioni provinciali non abbiano attuato e praticato scelte diverse;

se comunque il provvedimento di quella direzione nei confronti del proprio dipendente assomigli piuttosto ad un eccesso di autorità, tendente meramente ad affermare un potere burocratico più che a rispondere ad una esigenza reale di servizio.

(4-02562)

(13 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, che disciplina la materia dei permessi e dei ritardi, stabilisce che ai dipendenti, per particolari esigenze personali, possano essere concessi, a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero e, comunque, per un numero di ore annue non superiori alle 36.

Per una uniforme e corretta applicazione della disciplina di cui trattasi questa amministrazione ha emanato una circolare esplicativa in cui si precisa che il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo a quello di fruizione del permesso sotto forma di prolungamento dell'orario ordinario ovvero con ritorni in servizio in orario diverso da quello ordinario.

Il programma dei recuperi deve essere stabilito dal direttore dell'ufficio di appartenenza del dipendente non solo in rapporto alle esigenze di servizio ma in maniera tale che il recupero stesso sia perfettamente individuabile rispetto ad altri tipi di ritorno e sia effettuato sotto il diretto controllo e la responsabilità del dirigente dell'ufficio di applicazione del dipendente interessato al recupero.

Per quanto concerne, in particolare, il caso rappresentato, occorre precisare che il signor Vincenzo Galdo, in servizio presso l'economato provinciale di Milano, osserva un orario speciale consistente nell'anticipazione dell'entrata in servizio alle ore 7,30: risulta, pertanto, evidente, per i motivi esposti, l'impossibilità di effettuare il recupero del permesso prima di tale orario.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il coordinamento di base dei delegati delle poste e delle telecomunicazioni, organizzazione sindacale legittimamente costituita e formalmente «riconosciuta», ha chiesto l'intervento della USL presso il centro meccanizzazione postale di Roserio (Milano);

che al sopralluogo conseguente del 9 novembre 1988 ha partecipato con il proprio rappresentante Galdo Enzo, applicato presso l'ufficio economato provinciale;

che già in precedenza vi erano state esperienze simili e che l'assenza dal servizio per tali operazioni era stata ritenuta giustificata (si veda sopralluogo USL presso i locali archivio e protocollo della direzione provinciale delle Poste di Milano),

l'interrogante chiede di conoscere:

come mai, invece, nel caso segnalato, il rappresentante del coordinamento di base sia stato obbligato ad utilizzare una giornata del proprio congedo ordinario;

in quale considerazione normalmente vengano tenuti operatori sindacali di altre organizzazioni, impegnati in identiche situazioni;

se nell'episodio narrato sia stato utilizzato un eguale criterio nei confronti di rappresentanti sindacali di altre organizzazioni partecipanti al sopralluogo.

(4-02564)

(13 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che le aspettative per motivi sindacali sono concesse, ai sensi del combinato disposto dagli articoli

45 e 46 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 23 della legge 3 aprile 1979, n. 101, alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito dell'amministrazione postale, con riferimento ai risultati conseguiti nelle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

Il decreto ministeriale del 17 settembre 1984, stabilisce, inoltre, all'articolo 4 che le assenze per motivi sindacali sono concesse anche a quelle organizzazioni che, pur non avendo partecipato alle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione o che, pur partecipandovi, non abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi, dimostrino di avere, nella provincia interessata, alla data delle elezioni, un numero di iscritti pari alle percentuali di voti validi espressi in occasione delle elezioni stesse.

L'organizzazione sindacale «Coordinamento di base» non possiede le condizioni previste dalla fattispecie normativa in esame e, pertanto, si ritiene che il responsabile dell'ufficio economato, presso il quale risulta applicato il signor Vincenzo Galdo, abbia operato correttamente concedendo all'interessato, che aveva già fruito dei brevi permessi mensili previsti per esigenze personali, un giorno di congedo ordinario per la sua assenza dal servizio.

Si significa, infine, che al sopralluogo effettuato dalla USL milanese, il giorno 9 novembre 1988, presso il Centro meccanizzazione postale di Roserio, non sono intervenuti rappresentanti di altre organizzazioni sindacali, oltre a quelli del «Coordinamento di base» che ne avevano fatto richiesta.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che dall'inizio della seconda settimana del settembre 1988 i programmi di RAI Uno non sono più ricevibili in alcuni comuni della cintura della nuova regione di Bruxelles, tra i quali Hoeilaart, Overijse, Saint-Genese, Tervuren, Wezembeek e Zaventem;

che le giustificazioni ufficiali paiono non credibili, in quanto riferite a problemi tecnici di mutazione del segnale via satellite che però è identico per Bruxelles come per i comuni della regione,

l'interrogante chiede di sapere:

se risponda al vero che il reale motivo della mancata ricezione del segnale di RAI Uno in alcuni comuni belgi sia dovuto all'intenzione dell'azienda radiotelevisiva di non pagare i diritti d'autore come stabilito dal contratto biennale a scadenza 31 dicembre 1988;

quali misure urgenti e definitive il Ministro in indirizzo intenda prendere per garantire ai nostri connazionali in Belgio la ricezione della televisione di Stato;

quali iniziative intenda assumere per garantire che l'invio del segnale via satellite in Belgio dell'emittenza radiotelevisiva di Stato

sia pluralista e completo, garantendo la visione di tutte le reti della RAI.

(4-02691)

(13 novembre 1989)

RISPOSTA. – Al riguardo si comunica che la ritrasmissione via cavo di Raiuno in Belgio è stata autorizzata fin dal 1985 in regime provvisorio e sperimentale, con assunzione, da parte della RAI, di ogni responsabilità per diritti di terzi sulle opere contenute nel programma.

Ciò in attesa di poter regolamentare la materia con le amministrazioni dello Stato interessate e in previsione di partecipare alla rinegoziazione dell'accordo collettivo che regola in Belgio il pagamento dei diritti ad autori, produttori ed organismi televisivi da parte dei cavo-distributori a fronte dell'autorizzazione alla ritrasmissione.

Un nuovo accordo, che avrebbe dovuto comprendere, insieme a quelli dei principali organismi televisivi europei, anche il programma Raiuno a partire dal gennaio 1989, non ha potuto avere seguito a causa dell'opposizione dei produttori all'inclusione di Raiuno nel pacchetto di programmi offerti in distribuzione.

Tale opposizione si basa sul fatto che il programma Raiuno viene ricevuto all'estero via satellite. I produttori ne condizionano pertanto la ritrasmissione alla conclusione di accordi alla fonte tra la RAI e i singoli produttori.

Si è, quindi, proceduto alla proroga di un anno del vecchio accordo collettivo in cui non figura Raiuno, che rimane, pertanto, vincolata al regime transitorio e sperimentale, regime che la RAI si è impegnata a prorogare, assumendo a proprio carico anche per quest'anno ogni onere che dovesse presentarsi in materia di diritti ai distributori belgi, contando nel frattempo di portare a termine le complesse trattative, in particolare con le associazioni di produttori, per la conclusione degli accordi necessari per dare assetto definitivo alla materia.

Purtroppo sia i produttori che gli autori hanno manifestato la loro indisponibilità a tollerare un altro anno di regime transitorio, pretendendo il pagamento dei rispettivi diritti.

D'altra parte i distributori in cavo belgi, stante l'irrigidimento di autori e produttori, da parte loro pretendono che sia regolamentato l'assetto dei diritti relativo ai programmi RAI, temendo di essere coinvolti in azioni giudiziarie e, quindi, obbligati a pagamenti supplettivi.

In tale contesto di fatti si inseriscono le interdizioni a ritrasmettere Raiuno fatte pervenire ai distributori in cavo dagli autori (SABAM) e dai produttori americani (MPEAA), attualmente sospese in attesa della definizione della questione da parte della RAI.

La SABAM, fatto salvo il pagamento a carico della RAI per il periodo transitorio, si è dichiarata disponibile ad accettarne, una volta conclusi i negoziati RAI-produttori (FIAPF), l'inclusione nel nuovo contratto collettivo che regolerà la ritrasmissione a partire dal 1990.

I produttori, invece, nonostante la disponibilità della RAI a concludere un accordo in cui si stabiliscono i princìpi del criptaggio del segnale e del pagamento da parte sua alla fonte dei diritti di

trasmissione dei film all'estero tramite trattative individuali con i singoli produttori, continuano ad opporsi all'ingresso della RAI nell'accordo collettivo.

La mancata inclusione in detto accordo comporterebbe per la RAI l'assunzione, a proprio carico, di tutti gli oneri derivanti dalla ritrasmissione in Belgio sia a titolo di diritti d'autore e produttore, sia per la liberalizzazione dei diritti spettanti a vario titolo a terzi sui programmi di propria esclusiva.

Ciò in quanto i distributori belgi non sono disponibili ad effettuare pagamenti aggiuntivi rispetto a quanto da essi versato nel quadro della contrattazione collettiva per i programmi ivi autorizzati.

Attualmente sono in corso contatti tra la RAI e l'Associazione dei produttori per giungere alla conclusione di un accordo sui diritti d'autore.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)

POLLICE. - *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'interno.* - Premesso:

che il giorno 14 novembre 1988 presso la direzione provinciale delle Poste di Milano nel locale del responsabile del terzo reparto, dottoressa Anna De Cesare, alla presenza di altre persone egualmente funzionari dell'amministrazione delle Poste, si è verificato un vivace scambio di opinioni (per lo spostamento di un armadietto spogliatoio in uso al signor Mariani Aldo, dirigente di esercizio), tra questi e la direttrice stessa, dottoressa De Cesare Anna;

che al rientro del Mariani nel proprio ufficio vi si sono presentati due agenti della polizia di Stato in servizio in quella sede direzionale;

che, chiesto chi fosse il Mariani e invitatolo ad uscire, giunti nel corridoio hanno preteso il documento d'identificazione;

che, dopo obiezioni incredule del malcapitato e l'arrivo di un graduato, il Mariani ha esibito i propri documenti;

che, recatisi poi insieme nel locale della direttrice, qui hanno chiesto i nomi delle altre tre persone presenti (direttrice esclusa), senza comunque procedere a formali riconoscimenti;

che qualche giorno dopo il Mariani è stato chiamato presso il commissariato di pubblica sicurezza dell'amministrazione delle Poste esistente nel palazzo direzionale e ufficialmente avvisato che a suo carico era stata inoltrata denuncia per «rifiuto di fornire le proprie generalità»,

l'interrogante chiede di sapere:

chi abbia richiesto l'intervento degli agenti in questione e con quali motivazioni;

se i comportamenti e gli atteggiamenti adottati nella circostanza dalle forze dell'ordine e dai dirigenti dell'amministrazione delle Poste siano pienamente legittimi, equi, comunque opportuni;

se non si ritenga assolutamente sproporzionato il successivo provvedimento di denuncia, viste le reali circostanze e dimensioni dell'episodio.

(4-02706)

(12 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che, dalle indagini ispettive esperite in merito all'episodio accaduto il giorno 14 novembre 1988 presso il terzo reparto della direzione provinciale di Milano, è risultato che il signor Aldo Mariani si è reso responsabile, nei confronti del capo del suddetto reparto dottoressa De Cesare, di comportamento provocatorio e minaccioso, sfociato in aggressione.

Dietro ordine impartito dalla dottoressa De Cesare, un armadietto guardaroba – che era stato collocato davanti alla porta di comunicazione fra due stanze impedendo l'agevole e rapida trasmissione di atti inerenti pratiche collegate a più carichi di lavoro – era stato riportato al posto precedentemente occupato, all'esterno della stanza.

Poichè in tale armadietto il signor Mariani teneva il proprio cappotto, il medesimo entrava, senza bussare nella stanza del capo del reparto e gettava l'indumento sull'appendiabiti dove la dottoressa De Cesare teneva il proprio soprabito.

All'invito del funzionario di riprendere il cappotto e di uscire dalla stanza, il ripetuto signor Mariani opponeva un netto rifiuto, assumendo un atteggiamento di sfida.

Il direttore dell'ufficio, pertanto, per ricondurre alla calma l'impiegato, riteneva opportuno chiamare altre persone ed a tal fine, alzandosi dalla propria poltroncina, si avvicinava al citofono posto a sinistra della scrivania.

In quel momento però l'impiegato – inutilmente trattenuto dalla signora Lamorte presente all'episodio insieme alle dottoresse Simone, Paratore e Farinaro – si avvicinava con fare minaccioso e spostava rabbiosamente la poltrona colpendo la dottoressa De Cesare prima alla spalla sinistra e poi al braccio destro, procurandole contusioni che il presidio medico giudicava guaribili in dieci giorni; il Mariani, contemporaneamente, pronunciava una frase che faceva riferimento all'impiccagione avvenuta a piazzale Loreto.

La polizia postale, avvisata dell'accaduto, interveniva subito e chiedeva al Mariani di esibire i propri documenti, richiesta alla quale il suddetto impiegato si opponeva, assecondandola soltanto dopo essere stato accompagnato presso l'ufficio di pubblica sicurezza.

Per la gravità dei fatti di cui si è reso responsabile il dipendente in questione è stato denunciato all'autorità giudiziaria; nel frattempo è stata proposta, nei confronti dell'interessato, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica prevista dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Infine, è parso opportuno modificare l'applicazione del menzionato dipendente, distaccandolo presso la ragioneria provinciale.

Sulla base di quanto esposto, è da ritenere che il comportamento tenuto dai funzionari dell'amministrazione postale e dalle forze

dell'ordine sia stato pienamente legittimo e proporzionato alla gravità dell'atteggiamentò del Mariani.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che nonostante il parere contrario dell'interessato l'amministrazione ASST insiste nel voler attribuire le funzioni di consegnatario al revisore coordinatore Aldo Damiani di Catania pur essendo a conoscenza della sua imminente promozione all'ottava categoria (revisore capo), che non prevede le mansioni di consegnatario;

che tutto questo perpetua una logica di gestione deficitaria ed inefficiente della cosa pubblica poichè la nomina, non gradita, determinerà a breve la necessità di una ripetizione delle operazioni di passaggio di consegne (a meno di non violare un diritto dell'impiegato dello Stato),

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda far recedere l'azienda da tale tipo di atteggiamento e nel frattempo sospendere il provvedimento di passaggio delle consegne al revisore coordinatore Aldo Damiani dell'ASST di Catania.

(4-02707)

(12 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che in data 14 ottobre 1987 è stata disposta l'attribuzione dell'incarico di consegnatario della stazione telefonica TS di Catania al revisore coordinatore Aldo Damiani, applicato alla stazione medesima con mansioni amministrative, in considerazione delle precarie condizioni di salute del dirigente della stazione, signor Diolosà Antonino, che non era più in grado di svolgere contemporaneamente le funzioni di dirigente ed i compiti di consegnatario.

Nel sottolineare che il Damiani era l'unico dipendente, in servizio presso la predetta stazione telefonica, in possesso della qualifica per assumere l'incarico in parola, non si poteva che attribuire tali funzioni allo stesso.

In merito, poi, alla promozione dell'interessato a revisore capo si precisa che per la suddetta qualifica sono stati recentemente espletati due concorsi interni, il primo per le decorrenze 1° gennaio 1982, 1983 e 1984, ed un secondo per le decorrenze 1° gennaio 1985 e 1986.

Nel primo il Damiani non si è utilmente classificato, mentre nel secondo, i cui vincitori sono stati nominati con decreto ministeriale 1° ottobre 1988, il citato dipendente che inizialmente non aveva potuto conseguire la promozione, essendo risultato al 158° posto della graduatoria, è stato promosso a seguito della rinuncia di numerosi candidati che lo precedevano.

Il Damiani, pertanto, è stato nominato revisore capo ed è stato assegnato all'ufficio interurbano di Torino dove ha assunto servizio a decorrere dal 16 febbraio 1989.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)

POLLICE. - *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che i detenuti del carcere di Voghera hanno stilato un lungo documento in cui si definiscono le condizioni di vita all'interno dell'istituto come «aberranti» e «illegali» e che sono stati costretti allo sciopero della fame per difendere «i propri diritti» e «la propria dignità di uomini»;

che in particolare essi denunciano una vita carceraria di fatto assai simile a quella di un tempo negli ormai tristemente famosi «braccetti» (senza che nessun detenuto sia stato posto a regime di sorveglianza particolare) ed inoltre lamentano continue angherie e soprusi, che rendono assai difficile la vita quotidiana (si nega ai detenuti anche la possibilità di poter disporre di un paio di guanti e più di un giubbotto a testa per proteggersi dal freddo);

che il carcere di Voghera viene pertanto definito come un istituto punitivo;

considerato:

che la richiesta è quella di venire ritenuti «detenuti come tutti gli altri» e non «differenziati» anche rispetto all'applicazione della recente riforma dell'ordinamento penitenziario;

che questo – dicono i detenuti – aprirebbe anche per loro qualche spiraglio rispetto ad un possibile, futuro reinserimento sociale (la maggior parte dei detenuti sono ergastolani),

l'interrogante chiede di sapere se si intenda nell'immediato proporre l'istituzione di alcuni corsi di alfabetizzazione, di lingua inglese e di informatica per cercare di combattere l'assoluto stato di ozio in cui i detenuti versano e la mancanza di attività formative e culturali che caratterizzano il carcere di Voghera e per ristabilire su binari corretti l'ormai logoratissimo e conflittuale rapporto tra detenuti e direzione.

(4-02748)

(24 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Con riferimento a quanto forma oggetto dei quesiti con l'interrogazione stessa formulati, si segnala che all'interno della casa circondariale di Voghera sono da qualche tempo avviate, sia pure con la necessaria gradualità, su impulso della competente direzione generale, una serie di attività formative e culturali.

E così, presso il detto istituto, dal mese di dicembre 1988, sono state espletate le seguenti attività:

una serie di proiezioni cinematografiche, scelte in collaborazione con gli stessi detenuti;

un seminario di musica pratica organizzato dall'amministrazione provinciale di Pavia;

un laboratorio di animazione teatrale organizzato dal comune di Voghera e svolto dalla compagnia teatrale «Mago Povero» di Asti;

uno spettacolo musicale teatrale da parte di una compagnia di Como;

un incontro sui vari aspetti medico-psicologico-sociali dell'AIDS.

Vi è da aggiungere che l'istituto è dotato di:

una sala polivalente con organo elettronico, impianto Hi-Fi, TV color e video registratore;

una biblioteca con libri di saggistica, narrativa, scolastici ed alcuni settimanali;

una sala per il tempo libero attrezzata di ping-pong, calcetto, spalliera, attrezzi ginnici;

attrezzature varie: palloni, palla a volo, calcio, racchette da tennis.

La non attivazione, tra le iniziative avviate, dei corsi di alfabetizzazione d'inglese e d'informatica, è unicamente dovuta alla priorità che gli enti locali, di concerto con la direzione della casa circondariale di Voghera, hanno preferito dare al corso di orientamento al lavoro ed alla professionalità, considerato propedeutico ad altri eventuali corsi più specifici.

In prosieguo di tempo, pertanto, anche i corsi di inglese e d'informatica potranno essere realizzati, nell'ambito di una attività programmata e concordata con gli enti locali e nel rispetto delle esigenze di sicurezza.

Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

(22 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che con l'ordine di servizio n. 19 protocollo 83/ETM-CNP Borr del 15 luglio 1983 la direzione del Circolo costruzioni di Milano ha regolamentato le funzioni di capoturno presso il gruppo ETM, prevedendo adempimenti di gestione e di controllo del personale e del servizio;

che l'organizzazione sindacale coordinamento di base ha ripetutamente sollecitato i responsabili aziendali a «mettere le cose a posto», riconoscendo tali attività ascritte al profilo di perito coordinatore, anche con iniziative di lotta;

che la medesima direzione ha affidato tali funzioni a periti di sesta categoria;

che la stessa amministrazione a livello locale (Circolo costruzioni) ha riconosciuto la legittimità e l'opportunità della richiesta espressa, affermando di avere favorevolmente interessato la competente direzione centrale del personale,

l'interrogante chiede di sapere:

quali concreti passi siano stati attuati per le formalità suddette;

perchè per un obiettivo così semplice e sul quale vi è concordanza di pensiero da parte di organizzazione sindacale e di

responsabili amministrativi non si sia provveduto con una premura ed una sollecitudine degna di una azienda pubblica, visto che oggetto della questione sono interessi del personale dipendente e del servizio stesso;

quali tempi siano previsti per la definizione del problema, anche per evitare ulteriori forme di agitazione nei centri meccanizzati di Peschiera Borromeo e di Roserio (Milano).

(4-02760)

(24 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Al riguardo occorre anzitutto premettere che i gruppi di esercizio tecnico di manutenzione (ETM) sono costituiti da un numero ristretto di operatori che intervengono sui guasti che si verificano presso gli impianti di meccanizzazione postale.

Tali dipendenti osservano turni antimeridiani, pomeridiani e notturni e solo per il turno antimeridiano è prevista la presenza di una unità con qualifica di perito capo (ottava categoria) e di un capoturno con qualifica di perito coordinatore (di settima categoria); nei turni pomeridiano e notturno non esiste la figura del capoturno in quanto tale funzione viene svolta dal perito più anziano che, di solito, è di sesta categoria.

L'incarico di «capoturno» dei gruppi ETM è pertanto previsto, per il solo turno antimeridiano, nei modelli ASS esistenti (i cui indici parametrici vengono approvati con decreto interministeriale Poste-Tesoro, sentito il consiglio di amministrazione e la commissione paritetica) ed è ascritto al profilo professionale di perito coordinatore.

L'esiguo numero dei dipendenti presenti negli altri due turni non ha, infatti, fatto ritenere necessario prevedere un coordinatore.

La richiesta avanzata al circolo delle costruzioni telefoniche e telegrafiche di Milano e dalla direzione centrale automazione e meccanizzazione di modificare gli indici parametrici attualmente esistenti, aumentando di una unità l'assegno numerico dei ripetuti gruppi ETM, ha avuto esito negativo, stante quanto stabilito dall'articolo 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, che ha sospeso, fino alla individuazione di nuovi criteri per la determinazione dell'assegno numerico delle unità necessarie a ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del personale, la facoltà di apportare modifiche agli attuali assegni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il coordinamento di base delegati delle poste e delle telecomunicazioni con nota del 2 dicembre 1988 chiedeva alla direzione del Circolo costruzioni TT di Milano le ragioni ed i criteri adottati nell'assegnare al laboratorio elettronico di Sesto San Giovanni l'operatore specializzato di officina Walter De Candiziis, già segretario provinciale della CISL postale;

che altri lavoratori, Di Lisio e Tronco, in precedenza, avendo la dovuta qualificazione ed esperienza professionale, avevano inutilmente anche se ripetutamente richiesto di essere applicati nel medesimo laboratorio;

che con nota del 17 dicembre 1988 la direzione predetta diede risposta per certi versi evasiva e per altri contraddittoria, senza evadere i puntuali rilievi esposti dall'organizzazione suddetta,

l'interrogante chiede di sapere:

se esistano nel modello ass. relativo al laboratorio in questione funzioni di operatore specializzato di officina e quanti siano i posti previsti;

come mai nella interpellanza ex circolare quarto livello comunale non risultino i posti di ottava categoria occupati da tempo da categorie inferiori con articolo 42/797, sempre presso i due laboratori elettronici esistenti nella circoscrizione milanese;

come mai, se esistono le necessità di ricoprire posti di operatore specializzato di officina presso il laboratorio di Sesto San Giovanni, non si sia provveduto tramite regolare interpellanza.

(4-02786)

(27 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene anzitutto opportuno precisare che l'operatore specializzato di officina Walter De Candiziis, già applicato all'ufficio macchine affrancatrici della corrispondenza di Milano e distaccato presso l'organizzazione sindacale CISL quale segretario provinciale, al momento della cessazione del distacco è stato assegnato al laboratorio elettronico di Sesto San Giovanni poichè la vecchia sede di appartenenza, con l'entrata in funzione del centro di meccanizzazione postale di Roserio, è stata soppressa.

Le domande presentate dai due dipendenti, il vigilante ripartitore signor Tronco e l'operatore specializzato di officina signor Di Lisio, intese ad ottenere l'applicazione presso il citato laboratorio elettronico, non hanno potuto ottenere esito favorevole in quanto il primo riveste la qualifica di vigilante ripartitore, mansione non prevista presso il centro in questione, mentre il secondo è applicato presso l'officina telegrafica di Milano dove svolge le funzioni superiori di perito *ex* articolo 42/797.

Appare in proposito opportuno precisare che i laboratori elettronici, sorti con decreto ministeriale 28 dicembre 1983 a seguito della ristrutturazione dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, rivestono ancora carattere sperimentale e non è, quindi, ancora operante l'assegno del personale.

Per tale motivo risulta impossibile provvedere alla copertura dei posti di ottava categoria mediante interpellanza; si rende, infatti, necessario, per l'affidamento delle funzioni di direzione del laboratorio in questione, far ricorso alle disposizioni dell'articolo 42 che permette di conferire le funzioni superiori ad unità in possesso di specifiche capacità professionali acquisite mediante la partecipazione a corsi di formazione o a seguito dello svolgimento dell'attività presso le centrali telex.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)

POLLICE. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che la signora Veneroso Alessandrina, operatrice specializzata di esercizio dipendente dalla direzione provinciale delle poste di Padova, è stata distolta dalle sue mansioni di segretaria svolte ininterrottamente per ben 13 anni;

che sull'episodio vi sono state varie iniziative di natura amministrativa, sindacale, giuridica e politica;

che la medesima inoltrò all'epoca dei fatti, il 1987, formale ricorso gerarchico avverso il provvedimento,

l'interrogante chiede di sapere:

se la vicenda sia stata oggetto di accertamenti adeguati da parte degli organi territoriali, quali e con quale esito;

quali opportunità siano prevalse nelle considerazioni della signora direttrice provinciale, dottoressa Lisato Maria Maddalena, per ritenere superflua una risposta formale al ricorso esperito dall'interessata.

(4-03466)

(31 maggio 1989)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel confermare quanto già comunicato con nota GM/40069/218/4-700/INT/RG del 24 settembre 1988, in risposta alla analoga interrogazione 4-00700 presentata dall'onorevole interrogante, si comunica che la signora Veneroso Alessandrina ha proposto ricorso gerarchico avverso il provvedimento di trasferimento ritenendolo lesivo dei propri legittimi interessi e viziato di eccesso di potere.

Al fine di accertare la sussistenza di quanto lamentato dalla ricorrente è stata disposta un'apposita indagine ispettiva da cui è risultato confermato il carattere litigioso della predetta dipendente, il suo scarso impegno professionale e le sue frequenti assenze dal servizio e, quindi, la legittimità dal provvedimento adottato.

I tempi occorsi per raccogliere gli elementi di valutazione in merito alla vicenda non hanno, però, consentito di procedere alla adozione ed alla comunicazione del provvedimento ministeriale decisorio del gravame entro il termine prescritto per cui, preso atto delle considerazioni esposte dall'organo ispettivo, il ricorso stesso è stato considerato respinto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)

RASTRELLI, FLORINO, PONTONE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che, nell'ambito del mandato parlamentare, gli interroganti ritengono doveroso portare a conoscenza del Governo e, per esso, del Ministro competente atti, fatti o provvedimenti, ancorchè assunti da autonomi livelli istituzionali, che abbiano comunque incidenza sull'as-

setto costituzionale e che si pongano in obiettivo contrasto con l'ordinamento dello Stato;

che il comune di Napoli, con deliberazione n. 1, assunta in data 19 novembre 1987 con i poteri del consiglio, ha deciso di demandare ad una commissione di cinque docenti universitari, tutti professori ordinari dell'università di Napoli, l'incarico di esaminare 12.364 deliberazioni adottate dalle precedenti amministrazioni e, per esse, dalle giunte municipali assumendo, come di consueto, i poteri del consiglio;

che la cennata deliberazione, con la quale si sottrae al potere-dovere del consiglio comunale un compito di istituto non delegabile per norma costituzionale, oltre che per legge ordinaria (legge comunale e provinciale), risulta anche dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza, con l'ulteriore aggravante del rinvio capzioso a futuri provvedimenti per quanto riguarda gli oneri derivanti dall'atto,

gli interroganti chiedono di sapere se non sia il caso di proporre, in relazione all'atto in questione, l'intervento del prefetto di Napoli per l'annullamento di ufficio della deliberazione in appello, tenuto conto che nella più generale accezione dell'ordine pubblico, riservata al Ministro dell'interno, rientra la tutela obbligatoria dell'ordine giuridico-costituzionale, apertamente e provocatoriamente violato dalla giunta municipale di Napoli con l'atto denunziato, che - oltre al merito intrinseco - si pone, a giudizio degli interroganti, come *vulnus* eversivo dell'ordine giuridico-costituzionale.

(4-00743)

(2 dicembre 1987)

RISPOSTA. - La deliberazione n. 1 del 19 novembre 1987, con cui la giunta del comune di Napoli aveva nominato una commissione con l'incarico di esaminare le delibere assunte con i poteri del consiglio dalle precedenti gestioni, è stata annullata dal Comitato regionale di controllo in data 7 dicembre 1987.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(8 novembre 1989)

SANESI. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno.* - Premesso:

che le assunzioni al lavoro seguono un *iter* amministrativo dal quale non è dato derogare, pena l'illegittimità dell'atto;

che, con la scusa di voler dare un segnale, si è proceduto, da parte dei titolari del bar «Paszkowski» a Firenze, all'assunzione di un senegalese su segnalazione - o pressione - del vice sindaco Cariglia e dell'assessore Cioni,

l'interrogante chiede di conoscere:

se l'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Firenze abbia ottemperato alle norme di legge in materia di avviamento al lavoro;

se, conseguentemente, in lista di attesa per un posto di lavoro del genere non vi fossero altri disoccupati;

se il Ministro dell'interno non intenda accertare se, nell'atteggiamento degli assessori citati, siano rilevabili abusi in atto di ufficio: tutto ciò perchè quanto avvenuto sembra in odore di «razzismo alla rovescia».

(4-03762)

(19 settembre 1989)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto, si fa presente che il lavoratore senagalese Mbouji Abdoulaye è stato assunto in data 10 agosto 1989 dalla ditta «Bar Paszkoswki» di Firenze con la qualifica di «generico».

L'assunzione è avvenuta in conformità alla disciplina del collocamento della manodopera. Infatti l'interessato era regolarmente iscritto nelle liste ordinarie di collocamento della sezione circoscrizionale per l'impiego di Firenze, nelle quali era stato inserito ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e delle relative disposizioni applicative diramate con la circolare ministeriale n. 37 del 3 maggio 1989.

Il predetto lavoratore extracomunitario è stato avviato al lavoro su richiesta nominativa, essendosi avvalsa la ditta richiedente della facoltà accordata dall'articolo 6 della legge n. 863 del 1984 che consente l'assunzione nominativa anche del 50 per cento dei lavoratori per i quali la disciplina generale, derogata dalla citata disposizione, prescrive la richiesta numerica. Ai fini dell'avviamento non è pertanto venuta in considerazione la posizione occupata dall'interessato nella graduatoria di precedenza formata dall'ufficio ed operante esclusivamente con riguardo agli avviamenti da operare su richiesta numerica.

In tal quadro di pieno rispetto della legalità va considerata la notizia fornita dal Ministero dell'interno il quale ha comunicato che l'assunzione, portata all'attezione pubblica dalla stampa, è stata particolarmente apprezzata, tra gli altri, dagli assessori al turismo e alla polizia e traffico del comune di Firenze, che sarebbero personalmente intervenuti in favore dell'iniziativa in questione.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT-CATTIN

(21 novembre 1989)

SCIVOLETTO. – *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e delle finanze.* – Premesso:

che nella città di Scicli, in provincia di Ragusa, si assiste ad una preoccupante *escalation* delle attività intraprese dalla criminalità organizzata, che sembra aver compiuto un vero e proprio salto di qualità;

che dagli episodi criminosi marginali dei primi anni '70 si è passati, con ritmo crescente, a fenomeni sempre più preoccupanti fino alle gravi attività che, in un intreccio allarmante, hanno caratterizzato l'ultimo anno, e cioè intimidazioni, estorsioni, gambizzazioni, traffico della droga, omicidi;

che negli ultimi 15 anni, mentre cresceva quantitativamente e qualitativamente il tasso delle attività criminali, la presenza dello Stato, in modo irresponsabile, si riduceva o rimaneva a livelli assolutamente inadeguati, come è dimostrato da:

a) soppressione del commissariato di pubblica sicurezza di Scicli;

b) riduzione dell'organico dell'Arma dei carabinieri;

c) soppressione delle due stazioni della Guardia di finanza di Donnalucata e Sampieri;

d) depotenziamento della stazione dei carabinieri di Donnalucata e Sampieri;

e) grave stato della locale pretura, sia per quanto riguarda gli organici sia per quanto riguarda i locali;

che da alcuni mesi viene ventilata, addirittura, l'ipotesi di una chiusura della stazione dei carabinieri di Donnalucata, frazione di Scicli che conta abitualmente oltre 3.500 abitanti e accoglie, in estate, circa 15.000 cittadini;

che tutto ciò scuote e allarma non solo i cittadini che sono vittime delle attività criminose (artigiani, commercianti, professionisti, serricoltori, imprenditori) e le famiglie dei giovani – oltre 200 – vittime del traffico della droga, ma l'intera opinione pubblica di Scicli, che non vuole convivere con la criminalità e reclama una più energica azione dello Stato sul terreno del potenziamento delle forze dell'ordine e degli strumenti investigativi;

che, nonostante l'impegno indiscutibile delle forze dell'ordine, i fenomeni criminosi non possono essere affrontati ed arginati con gli attuali organici insufficienti e con i mezzi a disposizione;

che la situazione dell'ordine pubblico e della criminalità organizzata a Scicli si inquadra nel contesto più ampio della provincia di Ragusa e di altri comuni iblei (Vittoria, Comiso, Acate, Modica, Pozzallo), dove si pongono, se pur con diversa intensità, problemi analoghi,

l'interrogante chiede di sapere:

1) se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti sopra evidenziati e quale giudizio diano sia sui problemi della criminalità organizzata a Scicli, sia sulla presenza dello Stato in termini di organici, di strutture e di strumenti;

2) se, ciascuno per le proprie competenze, non intendano provvedere urgentemente al fine di:

a) aumentare gli organici della stazione dei carabinieri di Scicli e provvedere alla costruzione della nuova caserma;

b) aumentare gli organici sia della caserma dei carabinieri di Donnalucata – che si ritiene debba essere potenziata e non ridimensionata o soppressa – sia della caserma di Sampieri;

c) creare una squadra di polizia giudiziaria;

d) ripristinare a Scicli il commissariato di pubblica sicurezza;

e) potenziare l'organico della pretura di Scicli, assicurando, altresì, la costruzione dei nuovi locali per la locale pretura;

f) ripristinare le stazioni della Guardia di finanza a Donnalucata e Sampieri sia in rapporto alla lotta contro il traffico della droga, sia in rapporto alle esigenze di vigilanza e di controllo – con mezzi adeguati

– dell'intera fascia costiera che da Gela a Pachino è oggi esposta ad ogni tipo di traffico illecito e di attività criminose.

(4-02600)

(15 dicembre 1988)

RISPOSTA. – Si risponde anche per conto del Ministro delle finanze.

Le situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica del comune si Scicli e delle frazioni di Donnalucata e Sampieri è stata esaminata, nel corrente anno, unitamente a quella dei comuni occidentali della provincia, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica al quale hanno partecipato i sindaci dei comuni interessati e gli esponenti della magistratura.

In tale sede è stato evidenziato il pericolo della recrudescenza delle estorsioni, sottolineato in particolare dal procuratore della Repubblica e dal presidente del tribunale, i quali, pur non giudicando grave la situazione attuale, hanno ritenuto necessaria una maggiore consistenza nell'azione di prevenzione e indagini più appropriate nei settori dell'estorsione e della droga.

Per quanto concerne quest'ultimo fenomeno, che viene attentamente seguito, sebbene si sia registrato negli ultimi tempi un aumento del numero dei tossicodipendenti, tuttavia non appare tale da destare eccessivo allarme.

Allo scopo di contrastare questi incresciosi fenomeni, da parte delle forze dell'ordine sono stati subito intensificati in tutto il territorio del comune di Scicli i servizi di vigilanza, attuati in più riprese, d'intesa tra la polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza e con l'intervento del nucleo anticrimine.

L'azione di prevenzione e repressione ha fatto constatare il conseguimento di lusinghieri risultati, essendo stati scoperti gli autori dei più gravi reati ed individuati i filoni entro i quali si muovono le attività delinquenziali.

Ciò premesso, entrando nel merito delle specifiche richieste contenute nell'interrogazione, si evidenzia che nel territorio del comune di Scicli e delle due frazioni sono presenti tre stazioni dei carabinieri, la cui forza organica viene ritenuta adeguata alle esigenze del territorio.

Si evidenzia, al riguardo, che attualmente non viene presa in considerazione l'ipotesi della soppressione della caserma dei carabinieri di Donnalucata. Al contrario, vi è in corso di esame la possibilità di una sua ristrutturazione mediante l'accorpamento in essa della stazione di Sampieri, per dare luogo ad una unità di base operativamente più consistente ed in grado di svolgere una più efficiente attività.

Per quanto attiene alla segnalata esigenza di una nuova sede per la stazione dei carabinieri di Scicli, il problema, già da tempo all'attenzione del competente comando, è stato recentemente riesaminato anche in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e, nell'occasione, il sindaco di Scicli ha manifestato l'intendimento, anche a nome della giunta comunale, di trovare un'adeguata e tempestiva soluzione.

In ordine al ripristino del commissariato di pubblica sicurezza di Scicli, si evidenzia che l'argomento è stato oggetto di ripetuti esami,

soprattutto in considerazione della vicina presenza (7 chilometri) del commissariato di pubblica sicurezza e del nucleo radiomobile dei carabinieri di Modica, ove, peraltro, la già esistente tenenza dei carabinieri è stata elevata a compagnia.

Comunque, alla luce di recenti episodi criminosi, verificatisi in quella zona, il problema è nuovamente oggetto di nuovo più approfondito esame ed all'uopo è già in corso l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione per la ristrutturazione e l'assegnazione alle stazioni dei carabinieri di personale esperto e versato, in particolare, nell'attività investigativa.

Per quanto concerne la soppressione delle brigate della Guardia di finanza, già operanti nelle frazioni di Sampieri e Donnalucata, cui fa riferimento l'onorevole interrogante, si evidenzia che le medesime sono state soppresse a suo tempo, nel più ampio contesto di revisione ordinativa ed organica dei minori reparti del Corpo, tendente a razionalizzare l'impiego del personale e dei mezzi disponibili per rendere più produttiva e funzionale la operatività dei dipendenti comandi.

Nel caso specifico, i compiti e la circoscrizione dei reparti soppressi sono stati ripartiti tra la tenenza di Pozzallo – all'uopo rinforzata con la costituzione di apposito nucleo mobile – la brigata litoranea Marina di Ragusa e la brigata volante di Modica.

Tenuto conto, peraltro, che, al fine di contrastare il fenomeno della criminalità organizzata in tutte le sue espressioni, sono stati potenziati sia il nucleo mobile di Pozzallo sia la compagnia di Gela ed è stata accentuata la presenza dei mezzi navali della Guardia di finanza nel porto di Gela, si ritiene che la presenza attiva del Corpo nelle suddette località risponda adeguatamente alle esigenze locali.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(8 novembre 1989)

SPETIČ. – *Ai Ministri dell'interno e degli affari esteri.* – Premesso:

che tra un mese si terranno le elezioni per il Parlamento europeo e che ai cittadini italiani residenti nei paesi della CEE viene garantita la possibilità di votare *in loco;*

che l'esercizio di tale diritto aveva già incontrato, nella tornata elettorale del 1984, innumerevoli ostacoli di carattere pratico, dovuti anche all'assenza di un'anagrafe dei cittadini italiani all'estero,

l'interrogante chiede di sapere:

1) a che punto si trovi l'attuazione della legge sull'istituzione di anagrafi dei cittadini italiani all'estero e se sia stata data priorità all'istituzione di tali elenchi anagrafici per i paesi della CEE in cui gli italiani esercitano il diritto di voto;

2) se sia previsto un aumento dei seggi elettorali a disposizione dei nostri concittadini e quali siano i criteri (alfabetici, territoriali od altri) seguiti per la compilazione degli elenchi degli elettori;

3) se sia intenzione del Governo di intervenire presso le autorità svizzere affinchè consentano ai cittadini italiani di esercitare *in loco* il

diritto al voto (pur non facendo la Confederazione elvetica parte della Comunità europea) o se, in alternativa, sia intenzione del Governo di predisporre, come suggerito da varie parti, seggi «di frontiera» in cui far votare gli italiani residenti in Svizzera ed impossibilitati a raggiungere i comuni di residenza, specie quelli del meridione e delle isole.

(4-03343)

(4 maggio 1989)

RISPOSTA. – La disciplina della anagrafe e del censimento degli italiani all'estero, fissata nelle grandi linee dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, ha ricevuto ora più puntuale definizione regolamentare con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1989, n. 323, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1989. Il Ministero dell'interno ha inviato al Ministero degli affari esteri e all'ISTAT, per la intesa di cui all'articolo 6 del predetto regolamento, i modelli per le rilevazioni delle iscrizioni, delle mutazioni e delle cancellazioni necessarie alla tenuta dell'anagrafe. Solo dopo tali adempimenti potrà avere inizio la prima formazione della parte principale dell'anagrafe presso il Ministero dell'interno.

Ciò stante, in occasione dell'approntamento degli elenchi degli elettori residenti nei paesi europei per le elezioni del Parlamento europeo si sono potuti tenere presenti solamente taluni criteri di immediata applicazione contenuti nella legge n. 470, come quello – contenuto nell'ottavo comma dell'articolo 1 – concernente la presunzione di residenza nei casi di permanenza ultrannuale all'estero.

Per la votazione *in loco* sono state istituite 1007 sezioni elettorali, a confronto delle 937 istituite per le elezioni del 1984. Al riguardo sono state tenute presenti le disposizioni del secondo, quinto e sesto comma dell'articolo 30 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, ed in particolare i limiti minimo e massimo degli elettori assegnabili ad una sezione.

Quanto alla ubicazione delle sezioni sono stati seguiti criteri composti, dando la preferenza ai luoghi di maggore concentrazione degli elettori, alla facilità di collegamento e alla facilità di reperimento dei locali.

L'assegnazione degli elettori alle sezioni è stata eseguita in massima parte automaticamente, sulla base di numeri di codice assegnati alle singole località.

La decisione con la quale il Consiglio federale svizzero, il 12 aprile 1989 – dopo innumerevoli pressioni diplomatiche da parte di paesi europei e degli Stati Uniti d'America – ha consentito solamente il voto per corrispondenza, ha scoraggiato ogni richiesta da parte italiana, intesa ad ottenere il voto *in loco* per i nostri connazionali.

La soluzione delle istituzioni di seggi in comuni confinanti con il territorio svizzero per il voto degli elettori italiani ivi residenti – che comunque avrebbe richiesto apposito intervento legislativo – è stata ritenuta impraticabile per motivi che possono così riassumersi: difficoltà organizzative (rilevazione tempestiva degli elettori, reperimento locali di voto nei piccoli comuni frontalieri, individuazione dei criteri per l'assegnazione degli elettori alle sezioni); inopportunità di una soluzione che favorisse i residenti in Svizzera e confronto dei residenti in altri paesi parimenti confinanti con l'Italia (Austria e Jugoslavia) o

con i paesi della CEE (Norvegia, Svezia, Repubblica democratica tedesca, Cecoslovacchia); rischio che l'iniziativa risultasse solo in parte gradita agli elettori interessati, molti dei quali avrebbero potuto preferire, in occasione delle consultazioni, rientrare ai paesi di origine, fruendo della gratuità dei trasporti per ferrovia.

Il Ministro dell'interno
GAVA

(8 novembre 1989)

TRIPODI. – *Ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* – Premesso:

che domenica 12 marzo 1989 a Laureana di Borrello (Reggio Calabria) si è svolta una imponente manifestazione popolare contro la barbarie mafiosa che nelle ultime settimane ha trucidato la bambina Marcella Tassone e l'handicappata Chindamo;

che alla manifestazione di protesta, indetta dalle organizzazioni sindacali e dai consigli pastorali parrocchiali, che ha visto sfilare circa 6.000 persone, erano presenti parlamentari, amministratori regionali e provinciali, sindaci di comuni della Piana di Gioia Tauro, il vescovo della diocesi Oppido-Palmi, accompagnati da molti esponenti della Chiesa, l'Associazione delle donne contro la mafia, le associazioni culturali;

che durante la manifestazione è stata stigmatizzata la ingiustificata assenza della RAI, nonostante le sollecitazioni fatte dalle organizzazioni nei giorni precedenti;

che non solo erano assenti le testate nazionali della RAI ma persino il TG-regionale,

l'interrogante chiede di conoscere:

1) le ragioni che hanno indotto la televisione di Stato a sottovalutare una straordinaria iniziativa di lotta e di protesta contro la violenza mafiosa che insanguina una provincia e non risparmia nemmeno la vita di bambini e di handicappati;

2) i criteri secondo i quali il servizio televisivo privilegi l'informazione sui fatti delittuosi e di natura criminale che si verificano in Calabria e sottovaluti invece le manifestazioni e le iniziative della Calabria che vuole combattere le organizzazioni mafiose;

3) quali adeguati interventi il Governo intenda attuare sia contro la mafia che per lo sviluppo e per il lavoro;

4) quali interventi si intenda mettere in atto per impedire che possano verificarsi quelle clamorose assenze;

5) se si ritenga opportuno che la RAI garantisca una obiettiva informazione capace di incoraggiare ed esaltare tutte quelle iniziative che si muovono contro la cultura e le organizzazioni criminali.

(4-03044)

(14 marzo 1989)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che non rientra fra i poteri di questo Ministero quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante il contenuto programmatico delle trasmissioni.

È noto, infatti, che la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante nuove norme sulla diffusione radiofonica e televisiva, ha sottratto la materia dei controlli sulla programmazione alla sfera di competenza dell'autorità governativa, conferendola alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale formula gli indirizzi dei vari programmi e ne controlla il rispetto adottando tempestivamente, se del caso, le deliberazioni necessarie per la loro osservanza.

Ciò risulta testualmente dall'articolo 4 della predetta legge, il quale richiama il precedente articolo 1, ove sono enunciati i principi di indipendenza, di obiettività e di apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, cui deve essere fondamentalmente ispirato il servizio pubblico radiotelevisivo.

Trattasi quindi di una innovazione acquisita al nostro ordinamento ed il Governo non può non essere rispettoso della riserva di competenza attribuita alla Commissione parlamentare anzidetta.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI, la quale ha fatto presente che la testata per l'informazione regionale ha dato ampio risalto alla notizia dell'azione criminosa di cui è stata oggetto la piccola Marcella Tassoni.

Sono stati, infatti, tramessi servizi filmati dei giornalisti Macrì, Bruno e Corigliano della durata rispettivamente di 4'30", 6'30" e 2'40".

Durante le varie edizioni dei telegiornali e dei notiziari radiofonici, inoltre, sono stati diffusi non meno di sei servizi relativi allo stato di avanzamento delle indagini, alle reazioni da parte dell'opinione pubblica, ai commenti degli organi di stampa e delle pubbliche autorità.

La medesima RAI ha precisato, infine, che, poichè le *troupe* disponibili erano impegnate in riprese già programmate e non era possibile, per motivi tecnico-organizzativi, spostarle a Laureana di Borrello, sono stati fatti tentativi di appaltare l'effettuazione del servizio a privati con esito, peraltro, negativo a causa della ristrettezza dei tempi a disposizione.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)

VIGNOLA. - *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* - Per sapere, in conseguenza dei decreti del Ministro del tesoro del 30 luglio 1986 e dell'8 maggio 1987 relativi alla individuazione dei capitoli di spesa di investimento del bilancio dello Stato rispettivamente per l'anno finanziario 1986 e 1987 per i quali si stabilisce la quota di riserva da destinare agli interventi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 918; per quali opere siano stati

assunti impegni e per quali importi, e quali erogazioni di somme siano avvenute per opere in corso o ultimate sui seguenti capitoli del bilancio del Ministero del bilancio e della programmazione economica per i relativi importi, riservati nei citati decreti:

- anno finanziario 1986
  cap. 7081 L. 887.282.800.000
  cap. 7082 L. 640.000.000.000
  cap. 7507 L. 608.000.000.000
- anno finanziario 1987
  cap. 7081 L. 641.220.000.000
  cap. 7082 L. 705.600.000.000
  cap. 7507 L. 400.000.000.000

(4-02253)

(12 ottobre 1988)

RISPOSTA. – Con riferimento alla richiesta dell'onorevole interrogante, si comunicano i dati di gestione delle risorse indicate in oggetto, distinti per capitoli e per esercizi, relativi agli anni 1986 e 1987:

Capitolo 7081 – Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

Anno 1986: sono stati assunti impegni ed erogate, a favore delle regioni meridionali, risorse finanziarie per complessive lire 1.254,922 miliardi così suddivisi: per interventi ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, lire 388,142 miliardi; ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 984, lire 734,687 miliardi circa; ai sensi della legge 23 marzo 1981, n . 93, lire 83,288 miliardi circa; ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, lire 48,805 miliardi circa.

Anno 1987: sono stati assunti impegni ed erogate, a favore delle regioni meridionali, risorse finanziarie ammontanti a complessive lire 1.310,364 miliardi circa così suddivisi: per interventi ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, lire 501,430 miliardi circa; ai sensi della legge 8 novembre 1986, n. 752, lire 738,353 miliardi circa; ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 93, lire 70,581 miliardi circa.

Capitolo 7082 – Fondo sanitario nazionale

Anno 1986: l'importo complessivamente impegnato a favore delle regioni meridionali è stato pari a lire 684,3 miliardi circa, di cui lire 161,03 miliardi per interventi di manutenzione; lire 212,42 miliardi circa per innovazione; lire 158,696 miliardi circa per trasformazione; lire 9,966 miliardi circa per interventi ai sensi della legge 7 agosto 1986, n. 462; lire 1,4 miliardi circa per gli istituti di ricovero e cura; lire 43,3 miliardi circa per gli istituti zooprofilattici.

Le erogazioni sono state complessivamente pari a lire 499,9 miliardi circa, di cui lire 120,739 miliardi circa per interventi di manutenzione; lire 154, 607 miliardi circa per innovazione; lire 78,428 miliardi circa per traformazione; lire 4,625 miliardi circa *ex* legge n. 462 del 1986; lire 0,623 miliardi circa per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; lire 43,3 miliardi circa per gli istituti zooprofilattici.
Le minori erogazioni, rispetto alle somme impegnate, sono da attribuire al mancato adempimento, da parte di alcune regioni, dell'obbligo previsto dall'articolo 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887.

Anno 1987: sono stati assunti complessivamente impegni per lire 631,7 miliardi circa, di cui lire 188,147 miliardi per interventi di manutenzione; lire 334,834 miliardi per interventi di innovazione e trasformazione; lire 1,174 miliardi per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; lire 5,0 miliardi per gli istituti zooprofilattici.
L'importo complessivamente erogato è stato di lire 476,2 miliardi, di cui, rispettivamente, lire 146,060 miliardi per manutenzione; lire 222,662 miliardi per innovazione e trasformazione; lire 0,522 miliardi per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e lire 5,0 miliardi per gli istituti zooprofilattici.
Per tale minore erogazione valgono le stesse motivazioni relative ai fondi 1986.

Capitolo 7507 – Progetti di investimenti pubblici immediatamente eseguibili (FIO 1986-1988).

1) Progetti di competenza delle amministrazioni centrali.

Sono state effettuate a cura del Ministero del tesoro variazioni di bilancio sui capitoli di spesa interessati, per i successivi trasferimenti, a finanziamento delle opere, secondo le modalità della delibera CIPE 12 maggio 1988, per lire 219 miliardi.

2) Progetti di competenza regionale.

Sono state disposte, a cura della Cassa depositi e prestiti, erogazioni a favore delle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti in regola con i bandi di gara e apertura cantieri, per lire 235 miliardi.

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
CIRINO POMICINO

(21 novembre 1989)

VISIBELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Per sapere:

se risponda a verità quanto rivelato da alcuni organi di informazione, secondo i quali il giornalista Giuliano Ferrara, noto per le sue simpatie verso l'area socialista, pretenderebbe dalla RAI 2 miliardi e 800 milioni per due anni;

se sia vero che, sempre secondo le notizie fornite dalla stampa, l'offerta della RAI sarebbe ferma a un miliardo e 900 milioni, ma il direttore generale dell'azienda radiotelevisiva Biagio Agnes sarebbe propenso ad accontentare il giornalista nel timore che Silvio Berlusconi voglia approfittare della situazione di stallo per assumere a Canale 5 «il nuovo divo del telegiornalismo PSI»;

se rispondano a verità le voci secondo le quali lo stesso segretario del PSI Craxi sarebbe intervenuto presso i vertici della RAI e particolarmente presso RAI 2 (notoriamente socialista) affinchè le assurde richieste del Ferrara fossero accolte.

(4-02772)

(25 gennaio 1989)

RISPOSTA. – Al riguardo si fa presente che il problema prospettato nell'atto parlamentare in esame esula dalla competenza governativa in quanto, come è noto, la materia dei rapporti contrattuali di lavoro tra la RAI ed il personale rientra fra le attribuzioni conferite dalla legge di riforma 14 aprile 1975, n. 103, al consiglio di amministrazione della concessionaria, il quale opera nel quadro delle direttive e dei criteri formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione su quanto prospettato si è provveduto ad interessare la concessionaria medesima, la quale ha significato che il contratto stipulato con il dottor Giuliano Ferrara prevedeva la realizzazione di 6 puntate del programma della rete 3 «Linea verde», 14 puntate del programma della rete 2 «Il Testimone» e 25 interventi di commento per il TG 2 ed ha avuto termine il 31 dicembre 1988.

Successivamente il dottor Ferrara ha prospettato alla seconda rete TV la possibilità di realizzare un progetto complesso e molto articolato, di 60 puntate aventi la durata di circa un'ora ciascuna a scadenza settimanale; le trattative però non hanno avuto esito positivo, anche in considerazione dell'onerosità del progetto medesimo.

Pertanto, dopo la data suindicata (31 dicembre 1988) non è intervenuto alcun rapporto contrattuale fra la concessionaria RAI ed il ripetuto dottor Ferrara.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
MAMMÌ

(24 novembre 1989)